

785016

ACC

10000/142/731

DRAFT DEC
OFFICIALS
APR. 1944 -

785016

/731

DRAFT DECREE ON INCREASE OF FEES OF ITALIAN JUDICIAL
OFFICIALS
APR. 1944 - APR. 1945

1 6 5 3

785016

BEST COPY POSSIBLE

1654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

FILE CLOSED 27 April 1945

63

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFC 394
LEGAL SUB-COMMISSION

24A

AC/4104/15/L.

ES/mt.
27 April 1945.

SUBJECT : Interpretation of decrees increasing salaries to
ufficiali giudiziari etc.

TO : Regional Commissioner (Attn: RLO), TOSCANA
" " " " UMBRIA-MARCHE Regions

1. The enclosed communication of the Minister contains his answer to the point raised in Prot. No. 546 dated 7 April 1945 of the First President, Court of Appeal, Florence, which is also attached herewith for your information.

2. The DCLA does not concur with the view expressed by the Minister.

3. However it is expected that the new legislation on this subject which is about to be issued will dispose of the difficulties created by the existing conflict of interpretation.

Copy to: AC/4039/5/L.

: 2 Incls : incl 1-copy letter
of Min Justice
incl 2-copy letter Court
Appeal Florence dtd
7 April 1945.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

24B

Roma,

aprile 1945.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 Direz. Gen.le degli Affari Civili
 e del Notariato

AI PRIMI PRESIDENTI DELLE CORTI
 DI APPELLO DI FIRENZE, PERUGIA E ANCONA

Ufficio V

OGGETTO : Entrata in vigore del D.L.L. 11.1.1945 n. 3 recante miglioramenti economici agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi e del D.L.L. 18.1.1945, n. 22 sull'aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziaria.

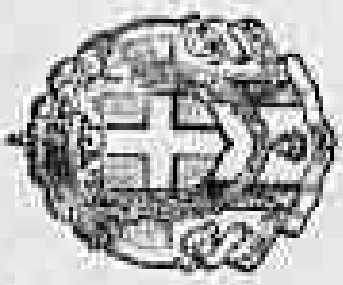
Risulta a questo Ministero che alcuni ufficiali giudiziari hanno sollevato il dubbio che i decreti legislativi in oggetto non possano ritenersi entrati in vigore nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, in quanto, a tenore degli art. 2 e 3 dei decreti medesimi, questi avranno effetto in dette provincie dal giorno in cui esse saranno restituite alla Amministrazione del Governo Italiano.

Il dubbio scaturisce evidentemente dal fatto che non sono state tenute presenti le ordinanze della Commissione Alleata pubblicate rispettivamente nei nn. 16 del 6.2.1945 e 30 del 10.3.1945 della Gazzetta Ufficiale, secondo le quali nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana viene riconosciuta piena forza ed effetto di legge ai decreti in oggetto, a partire dalla data del ricevimento da parte dei competenti prefetti di copia della Gazzetta Ufficiale in cui i decreti stessi sono inseriti.

I citati art. 2 e 3 si limitano invero a porre in evidenza i limiti spaziali di applicazione delle norme, avuto riguardo all'ostacolo che l'Amministrazione Alleata di alcune provincie costituisce per l'esercizio generale della potestà d'imperio del Governo italiano. La quando questo ostacolo viene rimosso mediante un formale atto di ricezione da parte della Commissione Alleata, non può dubitarsi, a parere di questo Ministero, che le ordinanze della commissione stessa formino parte integrante dei provvedimenti legislativi cui si riferiscono e questi debbono pertanto ricevere piena applicazione in tutti i territori liberati.

Si pregano le EE. VV. di portare quanto sopra a conoscenza degli uffici dipendenti.

IL MINISTRO
 f.to Tapini



240
Corte d'Appello di Firenze

GABINETTO DEL PRIMO PRESIDENTE

Prot. N. 546

Firenze, li 7 Aprile 1945

Risposta al Foglio del

OGGETTO: Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari
e dei commessi autorizzati.

All'UFFICIO LEGALE REGIONALE

a All'UFFICIO FINANZE

dell' A.M.G.

F I R E N Z E

Il n.16 della Gazzetta Ufficiale del Regno pubblica l'ordinanza 31 gennaio 1945 del Brigadiere Generale Sotto Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la quale si dispone che tutti i decreti contenuti nel n.9 della stessa Gazzetta Ufficiale entrino in vigore ed abbiano forza di legge in ogni provincia del territorio ancora soggetto al Governo Militare Alleato.

Fra tali decreti vi è quello 11 gennaio 1945 n.3, portante miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

In questo decreto, all'art.9 ult.cap°, è detto: " Nelle altre provincie (quelle non ancora restituite all'amministrazione del Governo ~~XXIX~~ Italiano) il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale clausola sembra che escluda per ora la possibilità di concedere i miglioramenti economici disposti in quel decreto agli ufficiali giudiziari e ai commessi di questa regione.

Il n.16 della Gazzetta Ufficiale del Regno pubblica l'ordinanza 31 gennaio 1945 del Brigadiere Generale Sotto Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la quale si dispone che tutti i decreti contenuti nel n.9 della stessa Gazzetta Ufficiale entrino in vigore ed abbiano forza di legge in ogni provincia del territorio ancora soggetto al Governo Militare Alleato.

Fra tali decreti vi è quello 11 gennaio 1945 n.3, portante miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

In questo decreto, all'art.9 ult.cap°, è detto: " Nelle altre provincie (quelle non ancora restituite all'amministrazione del Governo Italiano) il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'amministrazione del Governo Italiano.

Tale clausola sembra che escluda per ora la possibilità di concedere i miglioramenti economici disposti in quel decreto agli ufficiali giudiziari e ai commessi di questa regione.

Ora poiché anche queste categorie di funzionari versano in tristi condizioni economiche, tanto che già da tempo presentarono a codesto Comando un memoriale per ottenere miglioramenti in loro favore, hanno chiesto che, ove non possa interpretarsi l'ordinanza 31 gennaio 1945 nel senso che anche in questa regione il decreto 11 gennaio 1945 debba avere effetto dal 15 febbraio 1945 (data della consegna della Gazz. Uff. al Prefetto) sia emesso dal Governo Alleato un provvedimento che autorizzi senz'altro l'applicazione del più volte ricordato decreto in questa regione.

La richiesta di queste categorie si ravvisa pienamente giustificata e quindi se ne raccomanda l'accoglimento, facendo presente che in caso contrario, essensarebbero le uniche a non beneficiare delle provvidenze concesse a tutte le altre.

IL PRIMO PRESIDENTE

Ge. L.

COPI.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

Labour Sub-Commission

WHB/gb

Tel: 204

Ref: LSC/1002

Subject: Italian Wage Decrees - Application in A.M.G. Territory.

To: Economic Section.

1. Various Decrees have been made which have the effect of ^{granting} common bonuses and making other adjustments to the wages to be paid to employees in State concerns and in private industry. The question arises as to the date of application of these Decrees in A.M.G. Territory, including territory at present under A.M.G. government and territory which in future may come under A.M.G. after liberation. As matters stand now the legal position is that Decrees should be enforced in A.M.G. territory and that where such Decrees provide in the body of the text for retroactive effect to a stated date, such effect should be given. It is generally agreed, however, that this is outside the intention of the Decrees and that there should be no retroactive effect nor should Decrees be automatically applied in A.M.G. territory.

2. In the course of discussion with Minister Gronchi on 12th March, 1945, it was agreed that since the difficulty arose from the application of Decrees framed by the Italian Government, it should be remedied by new amending decrees to be prepared. This question will be further explored by representatives of the Italian Ministries, with representatives of Finance Sub-Commission, Legal Sub-Commission and Labour Sub-Commission.

W.H. BRAINE

Director,
Labour Sub-Commission.Copies to: Finance Sub-Commission
Legal Sub-Commission.

LEGAL SUB-COMMISSION

785016

22A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/15/L.

22 February 1945.

SUBJECT : DLL No. 162 of 20 July 1944.

TO : Finance Sub-Commission.

Transferred to file 4010/9

1. Your 13006/F of 19 Feb 1945 raises an interesting point of international law.
2. The authority of A.M.G. to issue orders and enact legislation rests upon the fact of occupation. This authority never amounts to sovereignty, as sovereignty is retained by the legitimate (Italian) Government, even if during the period of occupation it cannot be exercised.
3. When occupation comes to an end, the legitimate government must (by international law) recognize as valid all legitimate steps taken by the occupant in the exercise of his right of administration over the territory and its inhabitants during occupation.
4. Art.1 of D.L.L. No. 162 of 20 July 1944 gives legal recognition to this obligation. As a consequence of this article, for instance, no Italian civilian could bring an action for false imprisonment against an Italian judge, appointed by A.M.G. who had delivered a sentence of imprisonment against him in an Italian Court. In other words the effect of this article is to give validity under Italian sovereign law to acts which up to that time had only validity of occupational authority to support them. In reply to the last sentence of your letter I am not prepared to say how far this effect can be described as "limiting".
5. The matter, however, goes further. The sovereign body retains, during sovereignty, the authority to legislate over the whole area subject to that sovereignty. The effect of that legislation is suspended during hostile occupation, and if occupation is followed by annexation the legislation will never become operative. When, however, occupation ceases, the legislation becomes fully operative and it has been held in some countries (e.g. Belgium) that, from the legal point of view, laws passed by the legitimate sovereign, unless passed with the intention of injuring the foreign occupant, are valid even during occupation. The effect of such an argument would be that, on restoration of territory to the Italian Government, a decree, e.g. for the increase of wages, would be automatically valid in that territory in the exact words of the decree, and without regard to any limitation imposed by A.M.G. in interim.
6. If this is so the Italian Government has no option but to give full effect to all decrees according to their precise phraseology in all territory restored to them.

2.

7. From this point of view it might be well in future to arrange with the Italian Government that they state in all decrees that the decree shall be effective in Italian Government territory on a particular date and in territory subject to A.M.G. on the date when such territory is restored to Italian administration or when the decree is implemented in such territory by A.M.G. whichever is the earlier. If this formula is used it would be simple to modify it to cover cases of wage increases to operate from a certain date, which has no immediate connection with the date of the decree.

8. It is possible that the argument in paragraph 5 is too broadly stated. However even if this is so, there can be no doubt that in restored territory the Italian Government is independent and can pass such legislation as it thinks fit subject to the Armistice Terms. This must, in the nature of things, include the right to give full implementation to legislation of this nature which has already been partly implemented by A.M.G.

W. E. BEHRNS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

785016

20A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/5/L.

21 February 1945 /rlp.

SUBJECT : Decree granting special indemnity to judicial officers and establishing a tax on all judicial acts.

TO : H.E., the Minister of Pardon and Justice.

1. Ref Prot 241/68 of 16 February.

2. Further to letter AC/4039/5/L dated 17 February 1945, *forwarded* by this Sub-Commission, the Finance S/C has now returned the project of decree with the following remarks:

a) Unless the structure of the Italian Civil Service can be altered by law, any increase in salaries granted to one group of officials would inevitably be applied to all State employees. The effect of the present proposals would amount to a colossal charge on the State budget.

b) An alternative procedure could be adopted whereby legal fees are increased and the excess amount so received is paid into a common fund to be distributed to the magistrature according to rank. This would be similar to the method already adopted for the ufficiali giudiziari, and would avoid any charge on the State treasury.

3. It is understood that the proposed tax on judicial acts will be sufficient to cover the extra charges entailed.

4. Your Excellency will no doubt notify this Sub-Commission as soon as the proposed decree has been approved by the Council of Ministers, either as it stands or in the form suggested by Finance S/C.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch, 56
for Chief Legal Adviser.

N.R.

785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

19A

17 February 1945.

AC/4039/5/L.

SUBJECT : Decree granting special indemnity to judicial officers and establishing a tax on all judicial acts.

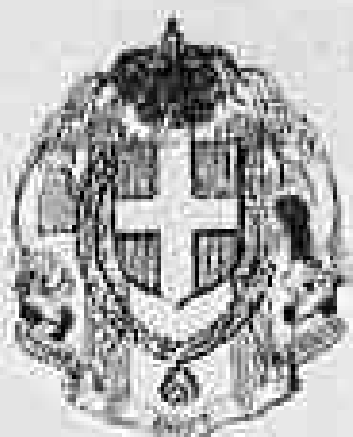
TO : H.E., the Minister of Pardon and Justice.

1. Receipt is acknowledged of Your Excellency's letter 241/68 of 16 Feb 45.

2. This sub-commission has no objection to the proposed granting of indemnities set out in the various annexures to the decree. On the contrary as Your Excellency well knows, this sub-commission has always been in favor of such measures being taken in favor of the judicial personnel.

3. It is understood that the text of this decree has been approved by both the Ministero del Tesoro and the Finance Sub-Commission to which all documents transmitted by your excellency have been forwarded.

Deq
G. G. HANRAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.



URGENTISSIMA

104/15

Mod. 2

(18A)

Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO DI COLLEGAMENTO CON L'AC.

Gabinetto di S. E. il Ministro

Roma, 16 febbraio 1955 A

Protocollo N. 241/68

OGGETTO Schema di Decreto legislativo concernente modificazioni alle indennità dei magistrati e la istituzione di una tassa sugli atti giudiziari.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale

R O M A

Si trasmette lo schema di decreto in oggetto unitamente alla sua relazione con preghiera di fare pervenire la relativa adesione con cortese sollecitudine, trattandosi di provvedimento che dovrà essere discusso quanto prima al Consiglio dei Ministri.

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
(Dr. Giorgio Bonelli)

Bonelli

54

188

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE INDENNITA' DEI
MAGISTRATI E LA ISTITUZIONE DI UNA TASSA SUGLI
ATTI GIUDIZIARI.

Il problema delle condizioni economiche della magistratura, pure nel quadro generale del disagio gravissimo delle classi impiegatizie, presenta una importanza particolare, che impone particolari provvidenze.

La natura della altissima funzione che i magistrati sono chiamati ad esercitare esige che ad essi sia garantita una dignità di vita ed una serietà di spirito del tutto particolari, e principalmente che sia, sotto ogni profilo, tutelata la loro indipendenza. E poichè l'amministrazione delle giustizia è uno dei cardini della vita dello Stato, e particolarmente di uno Stato democratico, questo non può non porsi come problema fondamentale quello della indipendenza e del prestigio della magistratura che, nell'esercizio di uno dei poteri stessi dello

1667

della magistratura, pure nel quadro generale del dis-
segno gravissimo delle classi impiegate, presenta
una importanza particolare, che impone particolari
provvidenze.

La natura della altissima funzione che i
magistrati sono chiamati ad esercitare esige che ad
essi sia garantita una dignità di vita ed una sere-
nità di spirito del tutto particolari, e principal-
mente che sia, sotto ogni profilo, tutelata la loro
indipendenza. E poichè l'amministrazione della giu-
stizia è uno dei cardini della vita dello Stato, e
particolarmente di uno Stato democratico, questo non
può non porsi come problema fondamentale quello del-
la indipendenza e del prestigio della magistratura
che, nell'esercizio di uno dei poteri stessi dello
Stato, deve essere supremo presidio delle libertà in-
dividuali, e dell'osservanza del diritto.

Ora alla base di questo problema di ordine
politico e morale, sta indubbiamente quello di ordi-
ne economico del trattamento da farsi alla magistra-
tura. Esso ha formato oggetto in ogni tempo di di-

-3-

scussioni, di proposte, di voti, senza però avere mai una soluzione adeguata. Risorge ora con caratteri di estrema gravità poichè i sacrifici che sempre i magistrati hanno sopportato con alto spirito di civismo, e profondo senso di responsabilità, sono giunti al limite di una situazione angosciante che non potrebbe essere protetto senza pericolo gravi esito per il prestigio, la dignità e l'indipendenza della loro stessa funzione.

A questo stato di cose si propone di porre riparo, nei limiti del possibile, l'annesso schema di decreto legislativo. In esso si prescinde da aumenti di stipendi (che sono collegati alla posizione degli altri dipendenti statali) e si prevedono solo miglioramenti alle indennità.

Fin dal 1915, su proposta del Guardasigilli l'era era stata concessa ai magistrati una speciale indennità di carica che conferiva loro un trattamento superiore a quello degli altri impiegati. Ma nel 1933 la indennità fu soppressa con l'inquadramento dei magistrati nell'ordinamento gerarchico di tutti i dipendenti statali; equiparazione, senza dubbio, con ⁵²ⁿte con la particolare natura delle loro attribuzioni.

stessa funzione.

A questo stato di cose si propone di porre riparo, nei limiti del possibile, l'annesso schema di decreto legislativo. In esso si prescinde da aumenti di stipendi (che sono collegati alla posizione degli altri dipendenti statali) e si prevedono solo miglioramenti alle indennità.

Fin dal 1915, su proposta del Guardasigilli l'era era stata concessa ai magistrati una speciale indennità di carica che conferiva loro un trattamento superiore a quello degli altri impiegati. Ma nel 1923 la indennità fu soppressa con l'inquadramento dei magistrati nell'ordinamento gerarchico di tutti i dipendenti statali; equiparazione, senza dubbio, contraria con la particolare natura delle loro attribuzioni.

Nel 1941, in occasione della entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, furono concesse ai magistrati delle indennità, denominate premi di operosità per l'applicazione dei nuovi codici e del nuovo ordinamento, a carattere continuativo. Esse non furono previste in un provvedimento legislativo, ma so-

./.

-3-

Lo nel decreto ministeriale 5 febbraio 1941 e nello stanziamento dei fondi relativi nel bilancio, quasi come concessione che dovesse essere nascosta; e comunque la misura ne era esigua ed assolutamente inadeguata alle esigenze morali e materiali della magistratura. Tali premi di operosità nel citato decreto ministeriale sono divisi in tre gruppi: il primo, che è comunemente chiamato indennità di toga, costituiva la principale innovazione ed era attribuito a tutti i magistrati esclusi gli uditori in una misura proporzionale al grado e alle funzioni; il secondo consisteva in una integrazione delle indennità previste dall'art. 307 dell'ordinamento giudiziario per magistrati con determinate funzioni (presidenti di assise, consiglieri e giudici istruttori); ed il terzo stabiliva una indennità per alcune sedi considerate disagiate.

Nell'annesso disegno di decreto si è data una sistemazione legislativa organica a tali indennità apportandovi i necessari miglioramenti.

Nell'articolo 1 è stata riconosciuta l'attribuzione a tutti i magistrati dall'ordine giudiziario di una indennità di carica (che sostituisce quella cosiddetta di toga). La nuova indennità viene determinata in una misura globale approssimativa del

16711

tutti i magistrati esclusi gli uditori in una misura proporzionale al grado e alle funzioni; il secondo consisteva in una integrazione delle indennità previste dall'art. 207 dell'ordinamento giudiziario per magistrati con determinate funzioni (presidenti di assise, consiglieri e giudici istruttori); ed il terzo attribuiva una indennità per alcune sedi considerate disagiate.

Nell'annesso disegno di decreto si è data una sistemazione legislativa organica a tali indennità apportandovi i necessari miglioramenti.

Nell'articolo 1 è stata riconosciuta l'attribuzione a tutti i magistrati dell'ordine giudiziario di una indennità di carica (che sostituisce quella cosiddetta di toga). La nuova indennità viene determinata in una misura globale approssimativa del triplo di quella di toga già aumentata del 70%, e perciò in media si ha un aumento del quintuplo della misura finora corrisposta.

La indennità stessa viene attribuita anche agli uditori, e la ripartizione per gradi è fatta in

./.

-4-

modo che si abbia un aumento maggiore per gradi inferiori e minore per quelli superiori; si va da un aumento minimo di circa tre volte (in rapporto alla misura attuale) per i gradi più alti, ad un massimo di oltre sette volte per quelli più bassi. I gradi VI, VII, VIII (giudici o pretori) sono raggruppati; e viene inoltre eliminata la distinzione nei vari gradi tra magistrati con funzioni direttive e magistrati in sottordine usufruendo i primi già di una indennità di rappresentanza. Viene così attuato un criterio di distribuzione più equo e che tiene conto delle esigenze di coloro che hanno uno stipendio minore, pur non prescindendo completamente dal riconoscimento dell'ordine gerarchico dei gradi.

Nell'articolo 2 vengono modificate le tabelle P e C annesse all'ordinamento giudiziario. Si è fusa nella indennità spettante ai magistrati con speciali funzioni (tabella C dell'ordinamento) quella integrazione che era stata loro concessa, sotto il nome di premio di operosità, nel 1941, e si è apportata alla stessa un aumento di circa il triplo; e si è inserita nella tabella relativa un altro gruppo di magistrati che percepiva, in virtù di un decreto ministeriale 3 febbraio 1941, una speciale indennità appunto in ragione delle sue funzioni (Direttori generali, Ca-

presentanza. Viene così attuato un criterio di distribuzione più equo e che tiene conto delle esigenze di coloro che hanno uno stipendio minore, pur non prescindendo completamente dal riconoscimento dell'ordine gerarchico dei gradi.

Nell'articolo 2 vengono modificate le tabelle P e A annesse all'ordinamento giudiziario. Si è fusa nella indennità spettante ai magistrati con speciali funzioni (tabella A dell'ordinamento) quella integrazione che era stata loro concessa, sotto il nome di premio di operosità, nel 1941, e si è apportata alla stessa un aumento di circa il triplo; e si è inserita nella tabella relativa un altro gruppo di magistrati che percepiva, in virtù di un decreto ministeriale 3 febbraio 1941, una speciale indennità appunto in ragione delle sue funzioni (Direttori generali, Capo dell'ufficio legislativo e Ispettore generale). Si è aumentata pure la indennità di rappresentanza (tabella P dell'ordinamento giudiziario) che era in misura veramente irrisoria; apportandovi un miglioramento che va dalle tre alla quattro volte a seconda dei gra-

./.

di. Nella tabella dei magistrati che hanno diritto a tale indennità si è ritenuto di includere anche i primi pretori dirigenti le preture di determinate grandi sedi (quelle in cui il presidente del tribunale ed il procuratore del regno sono di grado Ivo) in considerazione dell'importanza dell'ufficio e del lavoro, e delle responsabilità ad esse connesse.

Nell'articolo 3 è prevista la indennità per le sedi disagiate: anche a questa si è portata un aumento nella misura del doppio. Si è consentito poi la possibilità di modificare con decreto ministeriale la tabella delle sedi stesse pur restando fermo il numero globale di esse. La disposizione è di evidente utilità se si tien conto che le condizioni di vita delle varie sedi, hanno subito per gli eventi bellici spostamenti enormi.

Riconosciute legislativamente le indennità di carica e le altre sopra indicate, sono state correttivamente aboliti i premi di operosità previsti nel decreto ministeriale 3 febbraio 1941.

Per sopprimere al fabbisogno finanziario per i nuovi oneri previsti dallo schema di decreto si è disposta la istituzione di una nuova tassa sugli atti giudiziari (art. 4). Lo stanziamento dei fondi necessari per l'attuazione del decreto è a carico dello

mento nella misura del doppio. Si è consentito poi la possibilità di modificare con decreto ministeriale la tabella delle sedi stesse pur restando fermo il numero globale di esse. La disposizione è di evidente utilità se si tien conto che le condizioni di vita delle varie sedi, hanno subito per gli eventi bellici spostamenti enormi.

Riconosciute legislativamente la indennità di carica e le altre sopra indicate, sono state correlativamente aboliti i premi di operosità previsti nel decreto ministeriale 3 febbraio 1941.

Per sopprimere al fabbisogno finanziario per i nuovi oneri previsti dallo schema di decreto si è disposta la istituzione di una nuova tassa sugli atti giudiziari (art. 4). Lo stanziamento dei fondi necessari per l'attuazione del decreto è a carico dello Stato indipendentemente dal gettito della tassa. Tuttavia è sembrato opportuno disporre che la eventuale eccedenza sia devoluta a beneficio di una cassa nazionale che provvederà a ripartirla fra i magistrati se-

./.

-6-

condo un regolamento da emanarsi con decreto ministeriale. La istituzione di questa cassa, da molti auspicata, potrà essere suscettibile di notevoli sviluppi, ed intanto impedirà che, pur col sistema delle indennità di carica fissa, gli utili di una tassa istituita al fine di consentire miglioramenti economici ai magistrati non vadano tutti a vantaggio di tale categoria.

(87c)

Schema di Decreto Legislativo Luogotenenziale
concernente modifiche alle indennità dei magi-
strati e istituzione di una tassa su gli atti
giudiziari.

ART.1

A tutti i magistrati dell'Ordine Giudiziario è asse-
gnata una indennità di carica nella misura determinata
dalla annessa Tabella A.

ART.2

Le tabelle P e Q annesse all'Ordinamento Giudiziario
approvato con R.D.30.1.1941 n.12 sono modificate rispetti-
vamente come nelle Tabelle B e C annesse al presente De-
creto.

ART.3

Ai magistrati addetti alle sedi giudiziarie indicate
nella annessa Tabella D è assegnata una indennità nella
misura stabilita nella Tabella medesima.

Le sedi predette possono essere variate mediante De-
creto Ministeriale, fermo restando il loro numero comples-
sivo.

ART.4

ART.2

Le Tabelle P e Q annesse all'Ordinamento Giudiziario approvato con R.D.30.I.1941 n.12 sono modificate rispettivamente come nelle Tabelle B e C annesse al presente Decreto.

ART.3

Ai magistrati addetti alle sedi giudiziarie indicate nella annessa Tabella D è assegnata una indennità nella misura stabilita nella Tabella medesima.

Le sedi predette possono essere variate mediante Decreto Ministeriale, fermo restando il loro numero complessivo.

ART.4

47

I premi di operosità per l'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario e dei nuovi Codici, di cui al D.M. 3 febbraio 1941, sono aboliti.

ART.5

E' istituita una tassa sugli atti giudiziari in con-

./.

fornità della annessa Tabella E.

Il gettito di tale taxa eventualmente eccedente il fabbisogno necessario per l'attuazione del presente decreto sarà devoluto ad una Cassa Magistrati, che viene istituita presso il Ministero della Giustizia, la quale provvederà alla ripartizione dei fondi che le perverranno, fra tutti i magistrati.

Il funzionamento della Cassa ed i criteri della ripartizione saranno determinati con separato regolamento.

ART. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

to.

ART. 6

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

46

Tabella AINDENNITA' DI TOGA AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

-----0000000000-----

<u>Grado 1°</u>	- Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.....£.	60.000
" 2°	- Procuratore Generale del Regno presso la Corte Suprema di Cassazione....."	54.000
" 3°	- Presidenti di Sezione ed Avvocato Generale di Corte Suprema di Cassazione. Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello....."	45.000
" 4°	- Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione....."	36.000
" 5°	- Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello - Primi Pretori....."	30.000
" 6° }		
" 7° }	- Giudici, Sostituti Procuratori del Regno e Pretori "	24.000
" 8° }		
" 9°	- Aggiunti giudiziari....."	15.000
" 10° }		
" 11° }	- Uditori giudiziari....."	12.000

" 3°	- Presidenti di Sezione ed Avvocato Generale di Corte Suprema di Cassazione. Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello.....	" 45.000
" 4°	- Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione.....	" 36.000
" 5°	- Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello - Primi Pretori.....	" 30.000
" 6°	- Giudici, Sostituti Procuratori del Regno e Pretori "	24.000
" 7°		
" 8°		
" 9°	- Aggiunti giudiziari.....	" 15.000
" 10°	- Uditori giudiziari.....	12.000
" 11°		
		45

N.B. - Le indennità di cui alla presente tabella competono anche ai magistrati collocati fuori ruolo.-.

Tabella BINDENNITA' ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

-----0000000-----

- 1°) - Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.....£. 30.000
- 2°) - Procuratore Generale del Regno presso la Corte Suprema di Cassazione....." 21.000
- 3°) - Presidenti di Sezione; Avvocato Generale ed Avvocato Generale aggiunto della Corte Suprema di Cassazione; Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello; Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Sezione o di Avvocato Generale della Corte Suprema di Cassazione....." 12.000
- 4°) - Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Cassazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale presso le Sezioni distaccate di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Regno...." 9.000
- 5°) - Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Regno....." 6.000
- 6°) - Primi Pretori dirigenti in sedi nelle quali al Tribunale sono addetti Presidenti e Procuratori del Regno di grado IV....." 6.000

di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Se-
zione o di Avvocato Generale della Corte Suprema di
Cassazione....." 12.000

4°) - Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Cas-
sazione con funzioni di Presidente o di Avvocato Gene-
rale presso le Sezioni distaccate di Corte di Appello;
di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Regno..." 9.000

5°) - Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Cor-
te di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale
o di Procuratore del Regno....." 6.000

6°) - Primi Pretori dirigenti in sedi nelle quali al Tri-
bunale sono addetti Presidenti e Procuratori del Re-
gno di grado IV....." 6.000

Tabella CINDENNITA' ANNUA PER I MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI SPECIALIINDENNITA' MENSILE PER GLI UDITORI GIUDIZIARI

-----00000000-----

- 1°) - Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Direttore Generale; di Capo dell'Ufficio legislativo o di Ispettore Generale.....£. 12.000
- 2°) - Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Cassazione con funzioni di Direttore Generale.. " 9.000
- 3°) - Presidenti di Sezione di Corte di Appello incaricati delle funzioni di Presidente di Assise..... " 9.000
- 4°) - Magistrati incaricati dell'Ufficio di istruzione dei processi penali od applicati all'Ufficio medesimo:
- a) - Consiglieri istruttori..... " 7.500
 - b) - Giudici istruttori..... " 6.000
- 5°) - Uditori giudiziari (assegno mensile)..... " 3.000

- 2°) - Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Cassazione con funzioni di Direttore Generale.. " 9.000
- 3°) - Presidenti di Sezione di Corte di Appello incaricati delle funzioni di Presidente di Assise..... " 9.000
- 4°) - Magistrati incaricati dell'Ufficio di istruzione dei processi penali od applicati all'Ufficio medesimo?
- a) - Consiglieri istruttori..... " 7.500
 - b) - Giudici istruttori..... " 6.000
- 5°) - Uditori giudiziari (assegno mensile)..... " 3.000

Tabella DSPECIALE INDENNITA' PER DETERMINATE SEDI GIUDIZIARIE

---	0---	MISURA DELLA INDENNITA'	---	0---
-----	------	-------------------------	-----	------

-----0000000000-----

Presidente di Tribunale.....	£. 12.000
------------------------------	-----------

Procuratore del Regno.....	" 12.000
----------------------------	----------

Giudici, Sostituti Procuratori del Regno e Pretori.....	" 8.000
--	---------

Aggiunti giudiziari ed Uditori giudiziari..	" 4.000
---	---------

Presidente di Tribunale.....	£. 12.000
Procuratore del Regno.....	" 12.000
Giudici, Sostituti Procuratori del Regno e Pretori.....	" 8.000
Aggiunti giudiziari ed Uditori giudiziari..	" 4.000

Roma, 3 febbraio 1941-XIX.



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI

RISERVATA

UFFICIO II

Protocollo N. 07189 - Allegati N. 2

Al Primo Presidente ed al Procuratore Generale della
Corte Suprema di Cassazione;

Ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali delle
Corti di Appello del Regno.

OGGETTO

inamento giudiziario: provvidenze economiche
per la Magistratura.

Comunico alla Magistratura che con Regio decreto 30 gennaio u. s. è stato approvato il testo del nuovo Ordinamento giudiziario, che entrerà in vigore dal 21 aprile XIX.

Il nuovo Ordinamento, destinato ad apprestare le condizioni più favorevoli all'attuazione dei Codici fascisti ed a conferire alla Magistratura la posizione preminente ad essa riconosciuta dal Regime, fu approvato dal Consiglio dei Ministri nell'adunanza del 4 gennaio scorso, insieme con le provvidenze di carattere economico per i magistrati, che avranno effetto dalla stessa data di attuazione dell'Ordinamento giudiziario.

Le provvidenze economiche riflettono tutti indistintamente i magistrati ed hanno carattere normale, pur essendo conferite a titolo di premio di operosità per l'attuazione dei nuovi Codici e del nuovo Ordinamento.

L'attribuzione del detto premio sarà effettuata, nella misura annua indicata per i singoli gradi e per le varie funzioni nonchè per i magistrati addetti a determinate sedi, col decreto allegato, di cui vorrete dare personale comunicazione ai magistrati dipendenti.

Per gli uditori giudiziari è stabilita con provvedimento legislativo una par-

...la misura mensile nella misura di lire 1200.

Comunico alla Magistratura che con Regio decreto 30 gennaio u. s. è stato approvato il testo del nuovo Ordinamento giudiziario, che entrerà in vigore dal 21 aprile XIX.

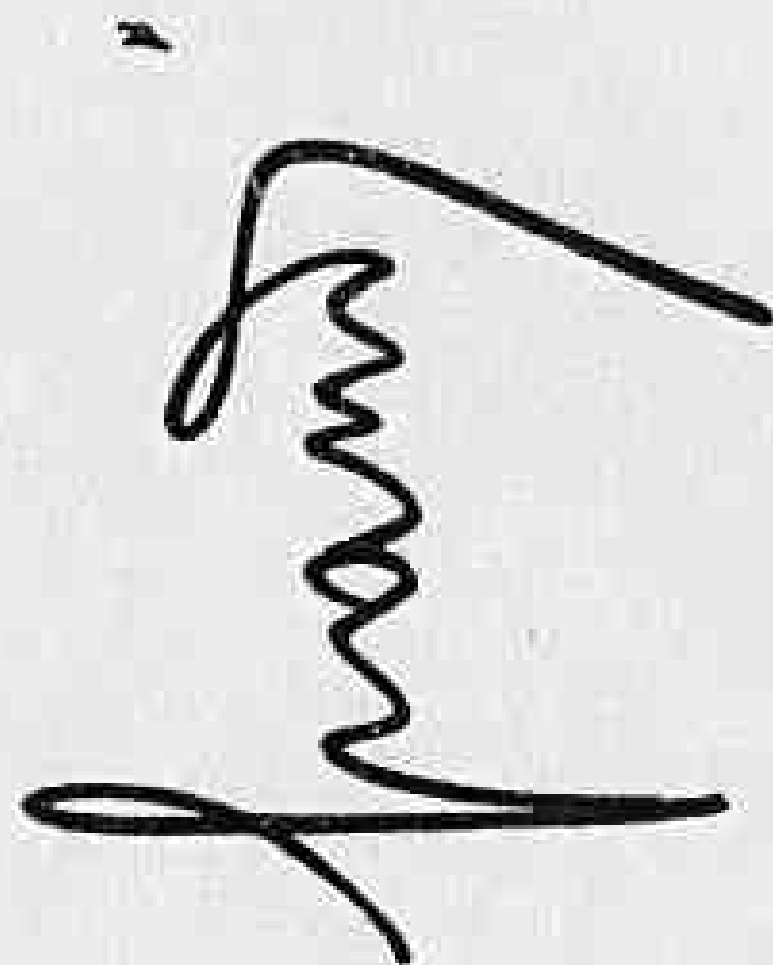
Il nuovo Ordinamento, destinato ad apprestare le condizioni più favorevoli all'attuazione dei Codici fascisti ed a conferire alla Magistratura la posizione preminente ad essa riconosciuta dal Regime, fu approvato dal Consiglio dei Ministri nell'adunanza del 4 gennaio scorso, insieme con le provvidenze di carattere economico per i magistrati, che avranno effetto dalla stessa data di attuazione dell'Ordinamento giudiziario.

Le provvidenze economiche riflettono tutti indistintamente i magistrati ed hanno carattere normale, pur essendo conferite a titolo di premio di operosità per l'attuazione dei nuovi Codici e del nuovo Ordinamento.

L'attribuzione del detto premio sarà effettuata, nella misura annua indicata per i singoli gradi e per le varie funzioni nonchè per i magistrati addetti a determinate sedi, col decreto allegato, di cui vorrete dare personale comunicazione ai magistrati dipendenti.

Per gli uditori giudiziari è stabilita con provvedimento legislativo una particolare indennità mensile nella misura di lire 1200.

IL MINISTRO



IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, che approva il testo dell'Ordinamento giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

Per i magistrati dell'Ordine giudiziario di ogni grado è stabilito, indipendentemente dalle normali indennità per essi fissate con la Tabella P annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, un annuo premio di operosità per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo Ordinamento e dei Codici fascisti, nella misura seguente:

GRADO 1° — Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	L. 20.000
GRADO 2° — Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema di Cassazione	» 18.000
GRADO 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello	» 17.000
GRADO 3° — Presidenti di Sezione, Avvocato Generale ed Avvocato Generale aggiunto della Corte Suprema di Cassazione	» 12.000
GRADO 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello fuori ruolo	» 12.000
GRADO 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione, con funzioni di Presidente o di Avvocato Generale delle Sezioni distaccate di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re Imperatore	» 12.000
GRADO 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione	» 9.000

rio approvato con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, un annuo premio di operosità per il funzionamento, la direzione e la vigilanza degli organi giudiziari nell'attuazione del nuovo Ordinamento e dei Codici fascisti, nella misura seguente:

GRADO 1° — Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione . . .	L. 20.000
GRADO 2° — Procuratore Generale del Re Imperatore presso la Corte Suprema di Cassazione . . . »	18.000
GRADO 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello . . . »	17.000
GRADO 3° — Presidenti di Sezione, Avvocato Generale ed Avvocato Generale aggiunto della Corte Suprema di Cassazione . . . »	12.000
GRADO 3° — Primi Presidenti e Procuratori Generali di Corte di Appello fuori ruolo . . . »	12.000
GRADO 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione, con funzioni: di Presidente o di Avvocato Generale delle Sezioni distaccate di Corte di Appello; di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re Imperatore . . . »	12.000
GRADO 4° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte Suprema di Cassazione . . . »	9.000
GRADO 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello con funzioni di Presidente di Tribunale o di Procuratore del Re Imperatore . . . »	9.000
GRADO 5° — Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Corte di Appello - Primi Pretori . . . »	7.000
GRADO 6° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re Imperatore e Pretori »	5.000
GRADO 7° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re Imperatore e Pretori »	4.000
GRADO 8° — Giudici, Sostituti Procuratori del Re Imperatore e Pretori »	3.000
GRADO 9° — Aggiunti giudiziari . . . »	2.000

Art. 2.

Ai Presidenti di Sezione di Corte di Appello incaricati delle funzioni di Presidente di Corte di Assise, ai magistrati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo è assegnato, indipendentemente dalle normali indennità, per essi fissate con la Tabella Q annessa all'Ordinamento predetto, un annuo premio di operosità in aggiunta a quello di cui all'articolo 1, nella misura seguente:

Presidenti di Sezione di Corte di Appello incaricati delle funzioni di
Presidente di Corte di Assise L. 2.000

Magistrati incaricati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo:

- a) Consiglieri istruttori » 1.800
- b) Giudici istruttori addetti a Tribunali divisi in più sezioni . . . » 1.300
- c) Giudici istruttori addetti agli altri Tribunali » 800

Art. 3.

Ai magistrati addetti alle sedi giudiziarie indicate nella Tabella annessa al presente decreto è attribuito un ulteriore premio annuo di operosità nella misura seguente:

- Presidenti di Tribunale L. 6.000
- Procuratori del Re Imperatore » 6.000
- Giudici, Sostituti Procuratori del Re Imperatore e Pretori . . . » 4.000
- Aggiunti giudiziari » 2.000

Art. 4.

I premi di operosità di cui agli articoli precedenti saranno ripartiti nei periodi di tempo da determinarsi ed a decorrere dal 21 aprile 1941-XIX.

Roma, 3 febbraio 1941-XIX.

L. MINISTRO

- b) Giudici istruttori addetti a Tribunali divisi in più sezioni . . . » 1.300
- c) Giudici istruttori addetti agli altri Tribunali . . . » 800

Art. 3.

Ai magistrati addetti alle sedi giudiziarie indicate nella Tabella annessa al presente decreto è attribuito un ulteriore premio annuo di operosità nella misura seguente:

Presidenti di Tribunale	L. 6.000
Procuratori del Re Imperatore	» 6.000
Giudici, Sostituti Procuratori del Re Imperatore e Pretori	» 4.000
Aggiunti giudiziari.	» 2.000

Art. 4.

I premi di operosità di cui agli articoli precedenti saranno ripartiti nei periodi di tempo da determinarsi ed a decorrere dal 21 aprile 1941-XIX.

Roma, 3 febbraio 1941-XIX.

IL MINISTRO

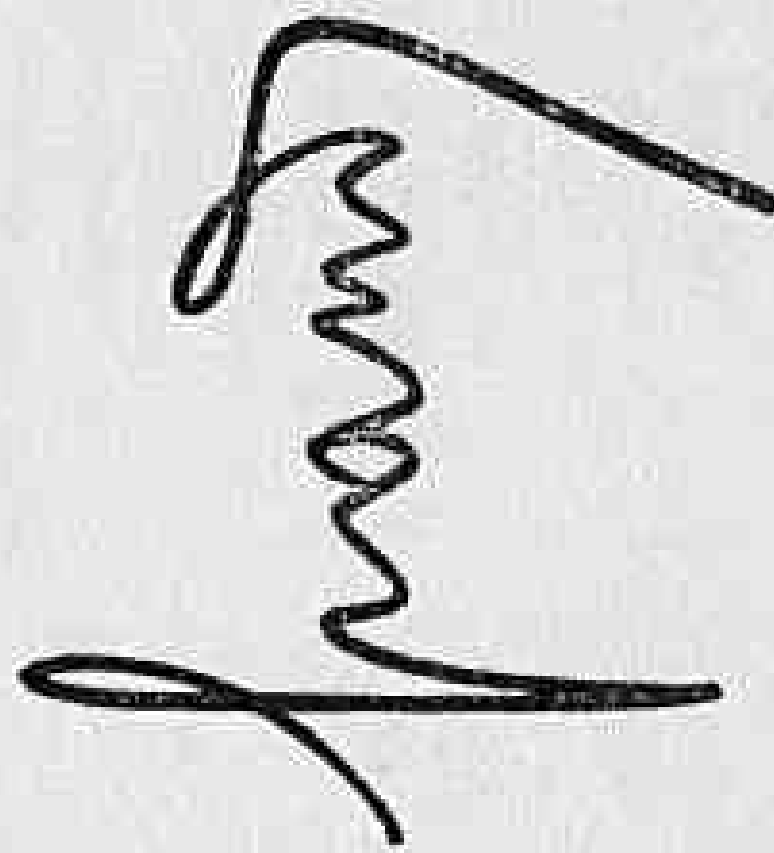


TABELLA DELLE SEDI GIUDIZIARIE PROVVISTE DI SPECIALE INDENNITÀ PER I MAGISTRATI

TRIBUNALI

1 —	Castrovillari	11 —	Nuoro
2 —	Enna	12 —	Oristano
3 —	Lagonegro	13 —	Palmi
4 —	Lanusei	14 —	Patti
5 —	Larino	15 —	Ragusa
6 —	Matera	16 —	Rossano
7 —	Melfi	17 —	S. Angelo de' Lombardi
8 —	Modica	18 —	Sciacca
9 —	Nicastro	19 —	Tempio Pausania
10 —	Nicosia	20 —	Tolmezzo

PRETURE

1 —	Accadia	33 —	Barrafranca
2 —	Acerenza	34 —	Belvedere Marittimo
3 —	Acri	35 —	Bianco
4 —	Adrano	36 —	Biccari
5 —	Agira	37 —	Bisacquino
6 —	Agordo	38 —	Bisenti
7 —	Aidone	39 —	Bitti
8 —	Aidussina	40 —	Bivona
9 —	Albano	41 —	Bonifro
10 —	Ales	42 —	Bono
11 —	Alessano	43 —	Bonorva
12 —	Alghero	44 —	Borbona
13 —	Alia	45 —	Borgia
14 —	Alvito	46 —	Borgo
15 —	Anantea	47 —	Borgocollelegato
16 —	Amatrice	48 —	Borgo San Dalmazzo
17 —	Ampezzo	49 —	Bornio
18 —	Apricena	50 —	Bosa
19 —	Aragona	51 —	Bova
20 —	Arbatax di Tortoli	52 —	Bovino
21 —	Arcidosso	53 —	Brienza

PRETURE

1 — Accadia	33 — Barrafranca
2 — Acerenza	34 — Belvedere Marittimo
3 — Acri	35 — Bianco
4 — Adrano	36 — Biccari
5 — Agira	37 — Bisacquino
6 — Agordo	38 — Bisenti
7 — Aidone	39 — Bitti
8 — Aidussina	40 — Bivona
9 — Albona	41 — Bonifro
10 — Ales	42 — Bono
11 — Alessano	43 — Bonorva
12 — Alghero	44 — Borbona
13 — Alia	45 — Borgia
14 — Alvito	46 — Borgo
15 — Amantea	47 — Borgocollelegato
16 — Amatrice	48 — Borgo San Dalmazzo
17 — Ampezzo	49 — Bormio
18 — Apricena	50 — Bosa
19 — Aragona	51 — Bova
20 — Arbatax di Tortoli	52 — Bovino
21 — Arcidosso	53 — Brienza
22 — Ardore	54 — Buccino
23 — Arena	55 — Buie d'Isaria
24 — Argenta	56 — Busachi
25 — Ascoli Satriano	57 — Butera
26 — Atesa	58 — Cagli
27 — Atina	59 — Calabritto
28 — Avigliano	60 — Calangianus
29 — Badolato	61 — Calitri
30 — Bardi	62 — Calvello
31 — Barcellona Pozzo di Gotto	63 — Camerota
32 — Barisciano	64 — Cammarata

- 5 -

65 — Campana	119 — Corleone
66 — Campi Salentina	120 — Cropalati
67 — Campli	121 — Cropani
68 — Camporgiano	122 — Cuglieri
69 — Canale d'Isonzo	123 — Davoli
70 — Cantalupo nel Sannio	124 — Decimomannu
71 — Capaccio	125 — Deliceto
72 — Capecstrano	126 — Demonte
73 — Capracotta	127 — Domodossola
74 — Capriati al Volturno	128 — Donà
75 — Caramanico	129 — Dorgali
76 — Cariati	130 — Enna
77 — Carini	131 — Erice
78 — Carovilli	132 — Favara
79 — Casacalenda	133 — Ferla
80 — Casalbordino	134 — Filadelfia
81 — Casarano	135 — Fluminimaggiore
82 — Casoli	136 — Forlì del Sannio
83 — Cassano Jenico	137 — Francavilla di Sicilia
84 — Castellbaronia	138 — Frigento
85 — Castel di Sangro	139 — Frosolone
86 — Castellibate	140 — Calcata
87 — Castelnuovo della Daunia	141 — Gangi
88 — Castel San Vincenzo	142 — Gasperina
89 — Castelermine	143 — Gavori
90 — Castelveccchio Subequo	144 — Gela
91 — Castiglione Messer Marino	145 — Genzano di Lucania
92 — Castropignano	146 — Ghilarza
93 — Castrovillari	147 — Ginosa
94 — Cattolica Eraclea	148 — Gioi
95 — Caulonia	149 — Gioia de' Marsi
96 — Celano	150 — Gissi
97 — Celenza sul Trigno	151 — Gradisca d'Isonzo
98 — Centuripe	152 — Grammichele
99 — Cherso	153 — Gravina di Puglia
100 — Chiamonte Gulfi	154 — Grottaglie
101 — Chiaromonte	155 — Grottaferrata
102 — Chiusano San Domenico	156 — Guglionesi
103 — Ciminna	157 — Guspini
104 — Cingoli	158 — Itria
105 — Cinquefrondi	159 — Iglesias
106 — Cirò	160 — Irsina
107 — Cittanova	161 — Isili
108 — Città Sant'Angelo	162 — Ispica

81 — Casarano	135 — Fluminimaggiore
82 — Casoli	136 — Forlì del Sannio
83 — Cassano Jonico	137 — Francavilla di Sicilia
84 — Castelbaronia	138 — Frigento
85 — Castel di Sangro	139 — Frosolone
86 — Castellibate	140 — Galcata
87 — Castelnuovo della Daunia	141 — Gangi
88 — Castel San Vincenzo	142 — Gasperina
89 — Casteltermini	143 — Cavoì
90 — Castelvecchio Subequo	144 — Gela
91 — Castiglione Messer Marino	145 — Genzano di Lucania
92 — Castropignano	146 — Chilarza
93 — Castrovillari	147 — Ginosa
94 — Cattolica Eraclea	148 — Gioi
95 — Caulonia	149 — Gioia de' Marsi
96 — Celano	150 — Gissi
97 — Celezza sul Trigno	151 — Gradisca d'Isenzo
98 — Centuripe	152 — Grammiciele
99 — Cherso	153 — Gravina di Puglia
100 — Chiamonte Gufi	154 — Grottaglie
101 — Chiaromonte	155 — Grottole
102 — Chiusano San Domenico	156 — Guglionesi
103 — Ciminna	157 — Guspini
104 — Cingoli	158 — Itria
105 — Cinquefrondi	159 — Iglesias
106 — Cirò	160 — Irsina
107 — Cittanova	161 — Isili
108 — Città Sant'Angelo	162 — Ispica
109 — Civitacampomare	163 — Itri
110 — Civitella del Tronto	164 — Jersu
111 — Civitella Roveto	165 — Lacedonia
112 — Codigoro	166 — Lagonegro
113 — Codroipo	167 — Lagosta
114 — Colle Sannita	168 — La Maddalena
115 — Collesano	169 — Lama dei Peligni
116 — Comacchio	170 — Lanusei
117 — Comeno	171 — Lanzo Torinese
118 — Corigliano Calabro	172 — Larino

785016

- 6 -

173 — Latisana	227 — Musumeli
174 — Laureana di Borrello	228 — Naro
175 — Laurenzana	229 — Naso
176 — Lauria	230 — Nicastro
177 — Laurino	231 — Nicosia
178 — Laviano	232 — Niscemi
179 — Lentini	233 — Nocera Tirinese
180 — Leonessa	234 — Noepoli
181 — Leonforte	235 — Notaresco
182 — Lercara Friddi	236 — Novara di Sicilia
183 — Licata	237 — Nuoro
184 — Lipari	238 — Nulvi
185 — Loiano	239 — Olbia
186 — Lungro	240 — Oppido Mamertino
187 — Lussino	241 — Orani
188 — Macerata Feltria	242 — Oriolo
189 — Macomer	243 — Oristano
190 — Maida	244 — Orsara di Puglia
191 — Maratea	245 — Orta Nova
192 — Maniago	246 — Orvinio
193 — Marsiconuovo	247 — Otranto
194 — Matera	248 — Ovada
195 — Mazzarino	249 — Ozieri
196 — Melfi	250 — Pachino
197 — Melito di Porto Salvo	251 — Palata
198 — Menfi	252 — Palazzolo Acreide
199 — Mercatino Marecchia	253 — Palazzo San Gervasio
200 — Mezzainuso	254 — Palma di Monticchio
201 — Mignano	255 — Palmi
202 — Mileto	256 — Pantelleria
203 — Militello in Val di Catania	257 — Paola
204 — Mineo	258 — Partanna
205 — Minervino Murge	259 — Paternò
206 — Misilmeri	260 — Partenopoli
207 — Mistretta	261 — Pattada
208 — Modica	262 — Patti
209 — Modugno	263 — Pergola
210 — Mogero	264 — Perosa Argentina
211 — Monreale	265 — Pescara
212 — Monsumano	266 — Pescopagano
213 — Montagna	267 — Petilia Policastro
	268 — Piana dei Greci

190 — Maida	245 — Orta Nova
191 — Maratea	246 — Orvinio
192 — Maniago	247 — Otranto
193 — Marsiconovo	248 — Ovada
194 — Matera	249 — Ozieri
195 — Mazzarino	250 — Pachino
196 — Melfi	251 — Palata
197 — Melito di Porto Salvo	252 — Palazzolo Acreide
198 — Menfi	253 — Palazzo San Gervasio
199 — Mercatino Marecchia	254 — Palma di Monticchio
200 — Mezzano	255 — Palmi
201 — Mignano	256 — Pantelleria
202 — Mileto	257 — Paola
203 — Milicello in Val di Catania	258 — Partanna
204 — Mineo	259 — Paternò
205 — Minervino Murge	260 — Partenopoli
206 — Misilmeri	261 — Pattada
207 — Mistretta	262 — Patti
208 — Modica	263 — Pergola
209 — Modugno	264 — Perosa Argentina
210 — Mogero	265 — Pescina
211 — Monreale	266 — Pescopagano
212 — Morosumano	267 — Pettilia Policastro
213 — Montargano	268 — Piana dei Greci
214 — Montalto Marche	269 — Pievepelago
215 — Montalto Uffugo	270 — Pinguente
216 — Montella	271 — Pisciotta
217 — Montemaggiore Belsito	272 — Pistone
218 — Montetale	273 — Pitigliano
219 — Montesano sulla Marcellana	274 — Pizzo
220 — Monte Sant'Angelo	275 — Pizzoli
221 — Montona	276 — Plezzo
222 — Montorio al Vomano	277 — Ploaghe
223 — Mormanno	278 — Polizzi Genovese
224 — Mortara	279 — Polla
225 — Muravera	280 — Pontebba
226 — Muro Lucano	

281 — Ponza
 282 — Popoli
 283 — Porto Torres
 284 — Postiglione
 285 — Postumia Grotte
 286 — Pozzomaggiore
 287 — Pratola Peligna
 288 — Priverno
 289 — Prizzi
 290 — Pula
 291 — Quartu Sant'Elena
 292 — Raccuia
 293 — Radicofani
 294 — Ragusa
 295 — Ramacca
 296 — Ravanusa
 297 — Regalbuto
 298 — Ribera
 299 — Riccia
 300 — Rieti
 301 — Rionero in Vulture
 302 — Ripatransone
 303 — Rivergaro
 304 — Roccadaspide
 305 — Roccamonfina
 306 — Rocca San Casciano
 307 — Rocca Sinibalda
 308 — Roccastrada
 309 — Rodi Garganico
 310 — Rogliano
 311 — Rometta
 312 — Rossano
 313 — Rotonda
 314 — Rotondella
 315 — Rovigno d'Istria
 316 — Rutigliano
 317 — Sala Consilina
 318 — Salemi
 319 — S. Bartolomeo in Galdo
 320 — S. Chirico Raparo
 321 — S. Cipriano Picentino
 322 — S. Dautele nel Friuli
 323 — S. Demetrio Corone

335 — S. Nicola Garganico
 336 — San Sosti
 337 — S. Nicolò Gerrei
 338 — S. Caterina Villarmosa
 339 — Santadi
 340 — S. Agata di Puglia
 341 — S. Agata di Militello
 342 — S. Angelo a Fasanella
 343 — S. Angelo dei Lombardi
 344 — S. Angelo di Brolo
 345 — Sant'Antioco
 346 — Sant'Arcangelo
 347 — Santa Severina
 348 — S. Stefano di Camastra
 349 — S. Valentino in Abruzzo Citeriore
 350 — S. Vito al Tagliamento
 351 — S. Vito de' Normanni
 352 — Scalea
 353 — Sciacca
 354 — Scigliano
 355 — Segni
 356 — Seneghe
 357 — Senorbi
 358 — Senosecchia
 359 — Serracapriola
 360 — Serravalle Libarna
 361 — Sesana
 362 — Seui
 363 — Sezze
 364 — Siniscola
 365 — Sinnai
 366 — Sinopoli
 367 — Sogliano al Rubicone
 368 — Solopaca
 369 — Sommatino
 370 — Sorgho
 371 — Soriano Calabro
 372 — Sorso
 373 — Sortino
 374 — Soveria Mannelli
 375 — Spezzano Albanese
 376 — Spezzano della Sila
 377 — Spilimbergo

Serranenna

Serranenna

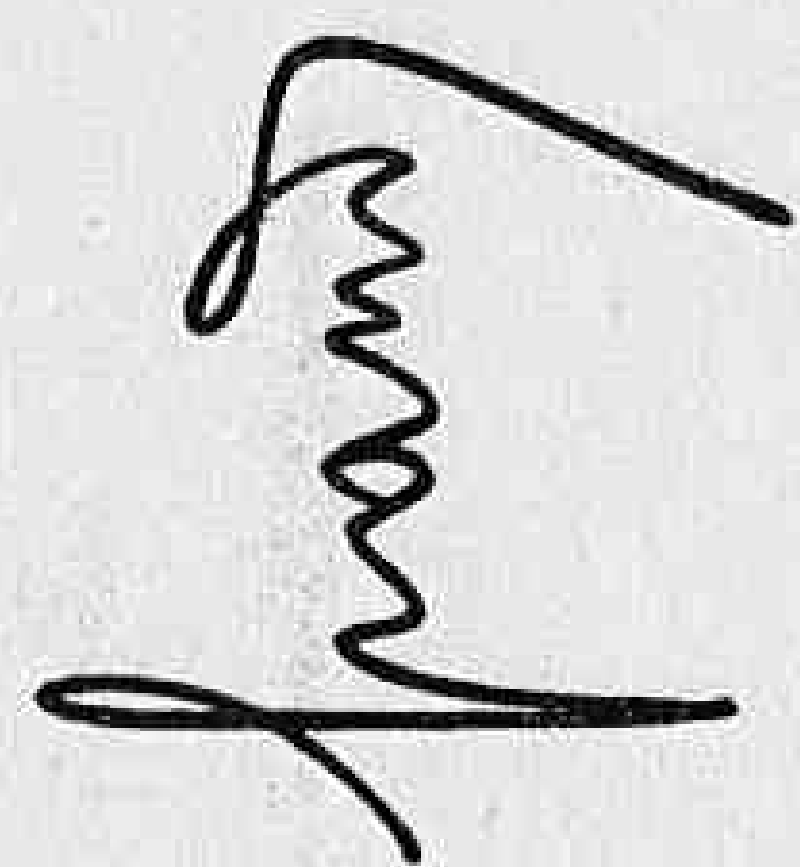
- 297 — Regalbuto
- 298 — Ribera
- 299 — Riccia
- 300 — Rieti
- 301 — Rionero in Vulture
- 302 — Ripatransone
- 303 — Rivergaro
- 304 — Roccadaspide
- 305 — Roccamonfina
- 306 — Rocca San Casciano
- 307 — Rocca Sinibalda
- 308 — Roccastrada
- 309 — Rodi Garganico
- 310 — Rogliano
- 311 — Rometta
- 312 — Rossano
- 313 — Rotonda
- 314 — Rotondella
- 315 — Rovigno d'Istria
- 316 — Rutigliano
- 317 — Sala Consilina
- 318 — Salemi
- 319 — S. Bartolomeo in Galdo
- 320 — S. Chirico Raparo
- 321 — S. Cipriano Picentino
- 322 — S. Daniele nel Friuli
- 323 — S. Demetrio Corone
- 324 — S. Demetrio ne' Vestini
- 325 — San Ginesio
- 326 — S. Giorgio nel Sannio
- 327 — S. Giorgio Ionico
- 328 — S. Giorgio La Molara
- 329 — S. Giovanni in Fiore
- 330 — S. Giovanni Rotondo
- 331 — Sanluri
- 332 — S. Marco Argentano
- 333 — S. Marco in Lamis
- 334 — S. Mauro Forte

- 352 — Scalea
- 353 — Sciaccia
- 354 — Scigliano
- 355 — Segni
- 356 — Seughe
- 357 — Senorbi
- 358 — Senosecchia
- 359 — Serracapriola
- 360 — Serravalle Libarna
- 361 — Sesana
- 362 — Seui
- 363 — Sezze
- 364 — Siniscola
- 365 — Sinnai
- 366 — Sinopoli
- 367 — Sogliano al Rubicone
- 368 — Solopaca
- 369 — Sommatino
- 370 — Sorgho
- 371 — Soriano Calabro
- 372 — Sorso
- 373 — Sortino
- 374 — Soveria Mannelli
- 375 — Spezzano Albanese
- 376 — Spezzano della Sila
- 377 — Spilimbergo
- 378 — Squillace
- 379 — Staiti
- 380 — Stigliano
- 381 — Stilo
- 382 — Strongoli
- 383 — Susa
- 384 — Tagliacozzo
- 385 — Taurianova
- 386 — Taverna
- 387 — Tempio Pausania
- 388 — Terralba

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 389 — Teulada | 408 — Tropea |
| 390 — Thiesi | 409 — Ugento |
| 391 — Tiriolo | 410 — Valguarnera Caropepe |
| 392 — Tolmezzo | 411 — Varallo |
| 393 — Tolmino | 412 — Venasca |
| 394 — Tolve | 413 — Venosa |
| 395 — Torchiaro | 414 — Verbicaro |
| 396 — Torre de' Passeri | 415 — Vico del Gargano |
| 397 — Torricella Peligna | 416 — Vieste |
| 398 — Tortorici | 417 — Vietri di Potenza |
| 399 — Tossicia | 418 — Viggiano |
| 400 — Trasacco | 419 — Villacidro |
| 401 — Trecastagni | 420 — Villalba |
| 402 — Tricarico | 421 — Villarosa |
| 403 — Tricase | 422 — Villa Santa Maria |
| 404 — Trinitapoli | 423 — Visso |
| 405 — Trivento | 424 — Vizzini |
| 406 — Troia | 425 — Volturara Appula |
| 407 — Troina | |

Roma 3 febbraio 1941-XIX.

IL MINISTRO



405 — Trivento
406 — Troia
407 — Troina

Roma 3 febbraio 1941-XIX.

IL MINISTRO

frang

(4103614) — Roma, 1941-XIX — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Tabella E

TASSE SPECIALI SUGLI ATTI GIUDIZIARI

=====

<u>1°) - Iscrizione di cause a ruolo :</u>	
a) - Preture.....	300
b) - Tribunali.....	500
c) - Corti di Appello.....	800
d) - Corte Suprema di Cassazione.....	1.000
<u>2°) - Richieste di decreti ingiuntivi :</u>	
a) - Preture.....	300
b) - Tribunali.....	500
<u>3°) - Richieste di sequestri giudiziari e conservativi :</u>	
a) - Preture.....	300
b) - Tribunali.....	500
<u>4°) - Atti di volontaria giurisdizione con esclusione di quelli riguardanti esclusivamente minori :</u>	
a) - Preture.....	200
b) - Tribunali.....	300
<u>5°) - Iscrizioni nei registri delle imprese :</u>	
a) - Imprenditori.....	500
b) - Società.....	2.000
<u>6°) - Richieste di pignoramenti :</u>	
a) - fino a lire 20.000.....	100
b) - oltre lire 20.000.....	200
<u>7°) - Richieste di esecuzioni immobiliari, escluse le esecuzioni per debiti di imposte :</u>	
a) - fino a lire 100.000.....	500
b) - oltre lire 100.000.....	1.000

a) - Preture.....	"	500
b) - Tribunali.....	"	
4°) - <u>Atti di volontaria giurisdizione con esclusione di quelli riguandanti esclusivamente minori :</u>		
a) - Preture.....	"	200
b) - Tribunali.....	"	300
5°) - <u>Iscrizioni nei registri delle imprese :</u>		
a) - Imprenditori.....	"	500
b) - Società.....	"	2.000
6°) - <u>Richieste di pignoramenti :</u>		
a) - fino a lire 20.000.....	"	100
b) - oltre lire 20.000.....	"	200
7°) - <u>Richieste di esecuzioni immobiliari, escluse le esecuzioni per debiti di imposte :</u>		
a) - fino a lire 100.000.....	"	500
b) - oltre lire 100.000.....	"	1.000
		39

N. B. - Le tasse di cui alla presente tabella saranno riscosse mediante versamento agli Uffici del Registro.

La parte, al momento della richiesta di iscrizione a ruolo della causa o della presentazione delle istanze relative agli atti di cui ai nn. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° della tabella, dovrà esibire la ricevuta del versamento eseguito.

La ricevuta del versamento dovrà restare allegata al fascicolo di ufficio.-.

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

17A

AC/4104/15/L

ES/mt.
31 December 1944.SUBJECT : Draft decree concerning "Ufficiali Giudiziari" and
their clerks.

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

1. The above draft decree received from the Ministry
has been submitted to the Finance Sub-Commission for approval.

2. The Finance Sub-Commission has now advised this
Sub-Commission as follows:

3. The draft decree has been discussed with the
Minister of the Treasury and his objections have been
communicated direct to Your Excellency (letter Prot.109033,
Ragioneria Generale, dated 26 Dec 1944). The Finance
Sub-Commission supports the objections raised by the
Minister of the Treasury but would have no objection to
the proposed measure if it is redrafted and modified as
suggested in the said letter.

4. This Sub-Commission has nothing to add to the
observations of the Finance Sub-Commission.

G. G. HAINFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

4104/15 ✓

17B

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION
Tel. 478004

28 December 1944

13103/F.

SUBJECT: Draft Decree - Ufficiali Giudiziari e i loro Commessi.
TO : Legal Sub-Commission. ✓

1. The draft decree has been discussed with the Minister of the Treasury and his objections have been communicated direct to the Minister of Grace and Justice. A copy of this letter is attached.

2. This sub-Commission supports the objections raised by the Minister of the Treasury, but would have no objection to the proposed measure if it is redrafted and modified as suggested in the Ministers letter.

A. M. K. 181
Joint Director,
Finance Sub-Commission.

FINANCE SUB-COMMISSION	
TO	✓
FROM	✓
SUBJECT	✓
DATE	✓
INITIALS	✓
REMARKS	✓
30 DEC 1944	

what does the 37 mean?

17C

MINISTERO DEL TESORO
 Ragioneria Generale dello Stato
 Ispettorato Generale
 Per gli ordinamenti del personale.

Div.XV

Prot. 109033

Roma, 26 December 1944.

Object:- Financial provisions for the judicial officers and their servants.

To:- The Ministry of Justice. Direzione Generale Affari civili e libere professioni.
 (and for information: Presidenza del Consiglio dei Ministri)

That Ministry, having considered the necessity of improving the financial conditions of the judicial officers and their servants, which have been affected by the diminished business and by the cost of living, has forwarded a scheme of provision in which it is proposed what follows:

1. The increase of the 150% in the present fees and transfer indemnity due, when civil and penal matters are concerned, for action taken by judicial officers, and the increase from 50 centimes to 4 lire of the fee due to the judicial officers for inscribing the actions taken in the rolls;
2. To grant the judicial officers, from the 16th August 1944, with an allowance equal to the increase in the "integrazione temporanea" (R.D.L. 6 Dec. 1943, n.18), granted as per Art. 4, D.L. 18 Nov. 1944, n.328, to State employees up to grade IX, as the "integrazione temporanea" (RDL 6 Dec. 1943, n.18) ~~was~~ is already de facto paid to judicial officers and calculated on the minimum of salary which is guaranteed by the State;

to the servants

of the "integrazione temporanea" (DL 18 R. 1943), and

Ministry, May 1988

- It is

were granted by the fascist government by decree 26 Feb. 1944, n. 107 which, as per RDL 5 October 1944, n. 249, is not juridically valid.

It is moreover proposed to provide what follows:

- To block the number of the authorized servants, fixing their number to that of porters in service during 1940;
- To double the minimum of salary guaranteed by the State to judicial officers as per Art. 2, Law 1940, n. 828. - such increase would confirm the 70% increase granted de facto applying the provisions stated by decree n. 18 B, 1943, - and to grant a further increase of the 30% in that salary. Such 30% increase is considered equitable by this Ministry, having regard to the exigous sum which is granted;
- To state that from the total of the profits, in order to fix the minimum of salary which is guaranteed by the State, besides the tiems provided by Art. 2., Law n. 828, will be deducted also the visit fees, the percentage on credits recollecte by the State, and sums paid for social assistance, for family allowances, for allowances to servants (commessi) colled to erns and for dismissal indemnity to the servants.

- To increase to 46,000 and 70,000 lire the amount of profits in order to pay to the Brario, respectively the 50% and 70% of the exceeding amount of the amount fixed by Art. 13, Law 828, 1940 was of 36,000 and 57,300 lire;

- To rise to the 40% the sum to be deducted for servants salaries and allowances, which was fixed to the 30% by Art. 5 of law n. 828 to fix up to 10,000 lire the maximum limit to that sum, which Art. 5 of a/m law fixed to 7,848 lire.

vp/

This Ministry, taking into consideration the sad economic circumstances of judicial officers, makes no objection to extending to them the provisions of the kind of those recently made to all State employees. This Ministry deems that said judicial officers must be included among State personnel, although they are a special category, owing to the different regulations of their appointment and of their juridical situation, and owing to the fact

1 7 1 2

and sums paid for social assistance, for family allowances, for family allowances to servants (commissi) collated to arms and for dismissal indemnity to the servants.

- To rise to 48,000 and 70,000 lire the amount of profits in order to pay to the Erario, respectively the 50% and 70% of the exceeding amount - the amount fixed by Art. 13, law 828, 1940 was of 36,000 and 57,560 lire;

- To rise to the 40% the sum to be deducted for servants salaries and allowances, which was fixed to the 30% by Art. 5 of law n. 828 to fix up to 10,000 lire the maximum limit to that sum, which Art. 5 of a/m law fixed to 7,848 lire.

vp/

This Ministry, taking into consideration the sad economic circumstances of judicial officers, makes no objection to extending to them the provisions of the kind of those recently made to all State employees. This Ministry deems that said judicial officers must be included among State personnel, although they are a special category, owing to the different regulations of their appointment and of their juridical situation, and owing to the fact that they are paid by the litigating parties and not by the State, which intervenes only to guarantee them a minimum salary by paying them an additional indemnity.

Besides, since the servants authorized to serve with the judicial officers find themselves in the same bad economic situation, this Ministry thinks fit to grant them some economic improvement, although they are not to be considered State personnel, but are merely depending on the judicial officers who engage and pay them.

As to the "integrazione temporanea" (temporary additional indemnity) provided with decree 18 B. of 1943 and raised with decree n. 3-8 of 1944, we point out that it would be fit to formally extend it to judicial officers, making it applicable to their minimum guaranteed to them (as is de facto being done) and to rise it afterwards according to decree n. 328. Yet this can be done by an unique provision intended to grant both to officers and servants (respectively on the minimum salary guaranteed by the

State and on the wages that are paid to the servants) the temporary additional indemnity as per art. 1 of decree 18 E. raised as per art. 4 of decree n. 328. We point out that this "integrazione" is paid to the servants by the judicial officers who afterwards reimbursed by the State.

As to the indemnity for "disagiataissima residenza" we precise that it must be paid only to personnel normally residing in the Communes indicated in art. 10 of Decree n. 328.

Judicial officers to whom the provisions made for State employees are extended are not to be granted other benefits, such as: the doubling of the minimum salary guaranteed to them; the deduction from the total of the other proceeds of the other dues, shares and percentage in view to establishing said minimum; the increase of fees to be charged to the litigants. Needless to say that such increase would not fail, if granted, to lay a further burden to the litigants.

Besides we point out:

- that some of the more important of above fees have already been raised, for instance the fee on postal notifications (from 2 to 3 lire) and several others.
- that at any rate the increase in question should be of a temporary nature and that is, limited to the present state of war.

Similarly regarding the prospected grants to judicial officers of the "aggiunta di famiglia" for State employees, this Ministry is not in agreement, disregarding the fact that such indemnity was granted by the so-called republican Government.

It does not approve the rising of the proceeds in view of the established payment to the State of 50 % of 70 % on the eventual surplus, seen that the measure is intended only to allay the bad economic circumstances of the judicial officers; nor the increase of the amount to be deducted from said proceeds whereby to pay the servants, since this measure is not causing to officers any further expenditure.

We are waiting for a new draft, drawn up according to our present suggestions, such as to exclude any retroactivity of the squalling of the temporary war indemnity to that

1714

been raised, for instance the fee on postal notifications (from 2 to 3 lire) and several others.
- that at any rate the increase in question should be of a temporary nature and that is, limited to the present state of war.

Similarly regarding the prospected grants to judicial officers of the "aggiunta di famiglia" for State employees, this Ministry is not in agreement, disregarding the fact that such indemnity was granted by the so-called republican Government.

It does not approve the rising of the proceeds in view of the established payment to the State of 50 % of 70 % on the eventual surplus, seen that the measure is intended only to allay the bad economic circumstances of the judicial officers; nor the increase of the amount to be deducted from said proceeds whereby to pay the servants, since this measure is not causing to officers any further expenditure.

We are waiting for a new draft, drawn up according to our present suggestions, such as to exclude any retroactivity of the equalling of the temporary war indemnity to that provided for State employees in R.D. July 8th 1943 n. 610 and such as to discipline the operativeness of the provision according to art. 14 of L. Decree Nov. 18, 1944, n. 326.

3.

THE MINISTER

785016

DRAFT DECREE ON INCREASE OF CHARGES AND ALLOWANCES
DUE TO "UFFICIALI GIUDIZIARI" AND THEIR CLERKS.

1. The attached decree provides for:

(a) an increase of charges and travelling allowances due to "Ufficiali Giudiziari" (art.1);

(b) the payment to "Ufficiali Giudiziari" of the temporary allowance contemplated in art. 4 of D.L.L. No. 328 of November 18, 1944 and of the special daily allowance contemplated in Art. 10 of a/m D.L.L. with regard to employees living in 'uncomfortable' residence (Art.2);

(c) the payment to same "Ufficiali Giudiziari" of family allowances and temporary war allowances in the same measure as due to established State employees (Art.3);

(d) the payment to the clerks of "Ufficiali Giudiziari" of some of the above mentioned allowances (Art. 4 and 5).

(e) the increase of the minimum retainer due by the State to "Ufficiali Giudiziari".

2. The decree further provides for the freezing of the number of clerks (Art.6) and for the adjustment of State taxes to be paid by the "Ufficiali Giudiziari".

3. From the legal point of view I can see no objections to the proposed legislation.

From the point of view of financial policy I am not in a position to express any opinion. The question is dealt with in the letter from the Minister of Justice to the Ministry of the Treasury, a copy of which is attached hereto, marked (B).

It should be noted that the financial situation of "Ufficiali Giudiziari" and their clerks has become very serious in the last few years and that they are now on strike.

33

19. Dec 44.

(X)

(A)

SCHEMI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE GLI
UFFICIALI GIUDIZIARI E I LORO COMMESSI

Art. I

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentati del 150 %.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2

A decorrere dal 16 agosto 1944 spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 4 primo comma lettera C e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 328.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto luogotenenziale nella misura spettante al personale statale del gruppo C del grado 12°.

(over)
spesa (da)
indennità (da)
pagare

Il diritto spettante per l'iscrizione negli atti
è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale
l'ufficiale giudiziario è addetto.

Art. 2

A decorrere dal 16 agosto 1944 spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 4 primo comma lettera C e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 323.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto luogotenenziale nella misura spettante al personale statale del gruppo C del grado 12°.

32

Art. 3

A decorrere dal 1° luglio 1943, e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. 1 comma 2° della legge 22 maggio 1943 n. 703, spettano ~~le indennità a titolo di~~ aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo delle amministrazioni statali.

./.

Art. 4

Ai commessi autorizzati in aggiunta alla retribuzione mensile attualmente ad essi corrisposta dagli ufficiali giudiziari dai quali dipendono è attribuita una integrazione temporanea nella misura stabilita per il personale statale dall'art. I del R.D. legge 6 dicembre 1943 n. 18 /B.

In nessun caso la retribuzione mensile, maggiorata della integrazione, potrà essere inferiore a L. 650.

Art. 5

A decorrere dal 16 agosto 1944 spetta ai commessi autorizzati l'aumento della integrazione temporanea nella misura concessa al personale statale di cui al 1° comma lettera C e comma 2° dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 328. E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto luogotenenziale nella misura spettante al personale statale non di ruolo di IV categoria di cui al R. decreto - legge 4 febbraio 1937 n. 100.

Il versamento delle somme dovute in virtù del comma precedente è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne otterrà il rimborso dall'orario dello stato con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

A decorrere dal 16 agosto 1944 spetta ai commessi autorizzati l'aumento della integrazione temporanea nella misura concessa al personale statale di cui al 1° comma lettera C e comma 2° dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 328. E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagi ^{abitativa} residenza di cui all'art. 10 del detto decreto luogotenenziale nella misura spettante al personale statale non di ruolo di IV categoria di cui al R. decreto - legge 4 febbraio 1937 n. 100.

Il versamento delle somme dovute in virtù del comma precedente è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne otterrà il rimborso dall'erario dello Stato con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

Art. 6

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto il numero dei commessi autorizzati non potrà superare, per effetto di nuove nomine, quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le Prefetture, i tribunali e le Corti.

Art. 7

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Sta-

to agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940 n. 858, è raddoppiata.

Ammon. Cass. del 1823, del 4/5/58

Art. 8

per il computo del minimo annuo garantito agli u^{ff}iciali giu-
diziari di cui all'articolo precedente, si sommano i proventi ri-
sultanti dai repertori, esclusi i diritti fissi postali, quelli
di accesso, le indennità di trasferta, le percentuali sui crediti
recuperati dallo Stato sui campioni, e dall'ammontare complessi-
vo si detrae:

a) l'importo della tassa erariale del 10 % stabilita dall'art
2 della legge 22 dicembre 1932 n. 1675;

b) l'ammontare dei contributi per l'assistenza sociale, per
gli assegni familiari, per gli assegni da corrispondersi ai com-
messi richiamati alle armi, nonché per la liquidazione dell'even-
tali indennità di licenziamento ai commessi medesimi.

La presente disposizione è applicabile anche negli u^{ff}ici
nei quali esiste la comunione dei proventi e la cassa unica.

Art. 9

Ai fini del versamento all'erario del 50 % e del 70 % dei pro-
venti riscossi dagli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 3
della legge 22 dicembre 1932 n. 1675, modificato dall'art. 8 della
legge 25 giugno 1940 n. 858, l'ammontare dei proventi stessi è
stabilito, rispettivamente, a L. 48.000 e a L. 70.000 annue.

Ammon. Cass. del 1823, del 4/5/58

2 della legge 22 dicembre 1932 n. 1675 :

b) l'ammontare dei contributi per l'assistenza sociale, per gli assegni familiari, per gli assegni da corrispondersi ai commessi richiamati alle armi, nonché per la liquidazione dell'eventuale indennità di licenziamento ai commessi medesimi.

La presente disposizione è applicabile anche negli uffici nei quali esiste la comunione dei proventi e la cassa unica.

Art. 9

ai fini del versamento all'erario del 50 % e del 70 % dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932 n. 1675, modificato dall'art. 6 della legge 25 giugno 1940 n. 828, l'ammontare dei proventi stessi è stabilito, rispettivamente, a L. 48.000 e a L. 70.000 annua.

La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 30 per cento con l'art. 5 della citata legge 25 giugno 1940 n. 828, è elevata al 40 per cento dall'ammontare complessivo dei proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso è elevato a L. 10.000

- 4 -

Art. 10

Le disposizioni di cui agli art. 2, 3 ed 5 del presente decreto avranno efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

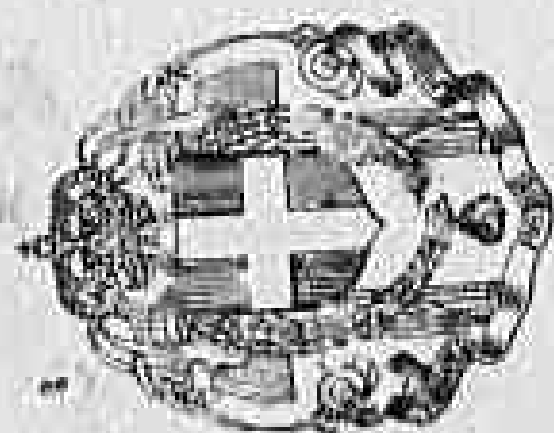
1723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

24

(B) Mod. 1348 MG.



Ministero di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Roma, dicembre 1944

AL MINISTRO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato
ROMA

O G G E T T O: Schema di provvedimento legislativo concernente
gli ufficiali giudiziari e i loro commessi.

La rarefazione degli affari derivanti dalle attuali con-
tingenze belliche ha determinato per la categoria degli uf-
ficiali giudiziari e per quella degli uscieri degli uffici
di conciliazione uno stato di notevole disagio economico
che si è venuto aggravando, in questi ultimi tempi, anche
per effetto del generale e progressivo aumento del costo
della vita.

E' infatti noto che la curva discendente dei proventi
iniziatasi al principio della guerra si è andata accentuan-
do mese per mese con la inevitabile conseguenza di un in-
-

O G G E T T O: Schema di provvedimento legislativo concernente
gli ufficiali giudiziari e i loro commessi.

La rarefazione degli affari derivanti dalle attuali contingenze belliche ha determinato per la categoria degli ufficiali giudiziari e per quella degli uscieri degli uffici di conciliazione uno stato di notevole disagio economico che si è venuto aggravando, in questi ultimi tempi, anche per effetto del generale e progressivo aumento del costo della vita.

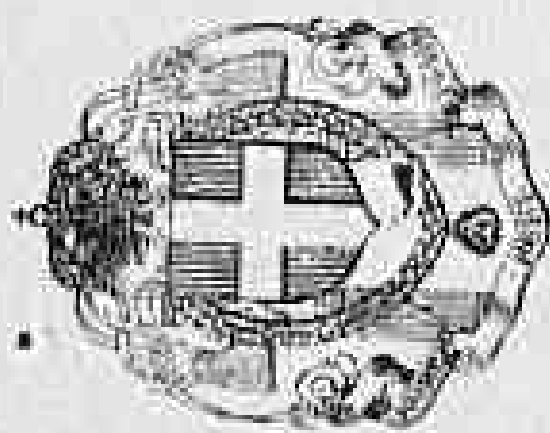
E' infatti noto che la curva discendente dei proventi iniziata al principio della guerra si è andata accentuando mese per mese con la inevitabile conseguenza di un ²⁸inerte aumento delle indennità supplementari corrisposte dallo Stato il cui ammontare da due milioni di lire nel 1940 è salito oggi a oltre sei milioni di lire.

Tale situazione non poteva non avere influenza sulla categoria dei commessi autorizzati alle dipendenze degli uffici giudiziari.

Questi, infatti, pur essendo autorizzati ad esercitare la funzione notificatrice degli atti giurisdizionali, sono

Mod. 1348 MG

- 2 -



Ministero di Grazia e Giustizia

impiegati privati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, e, data la particolare situazione di questi ultimi, non hanno potuto fruire dei numerosi benefici economici che lo Stato ha concesso ai propri dipendenti ed a quelli degli enti privati regolarmente inquadrati nelle organizzazioni dei lavoratori.

Il presente disegno di decreto legislativo contiene per tanto provvidenze a favore degli uni e degli altri pur senza discostarsi nelle sue linee fondamentali dai provvedimenti emanati a favore dei procuratori legali, dei notai, dei cancellieri ed al recente decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 328 riguardante il personale statale.

In primo luogo è apparso necessario (art. I) elevare del 150 % l'attuale misura dei diritti e delle indennità di trasferta, nonché aumentare a L. 4 il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori, dal che consegue necessariamente l'aumento del gettito della tassa erariale, il probabile aumento del gettito per parziali devoluzioni di supero dei proventi, la sicura riduzione del numero degli ufficiali giudiziari cui lo Stato è tenuto a corrispondere l'indennità supplementare.

Al riguardo è da rilevare che tra i vari sistemi segnalati quali idonei a fronteggiare l'assai critica condizione economica degli ufficiali giudiziari, con il presente è stato

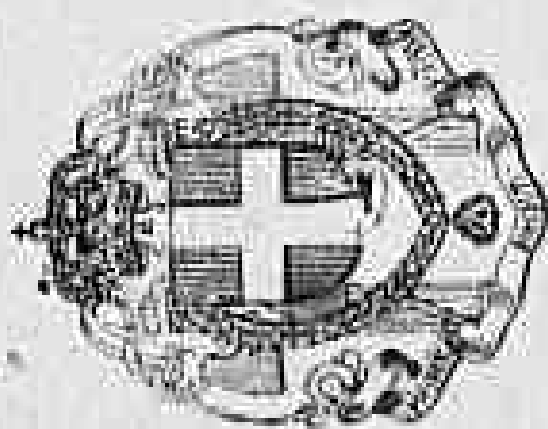
za discostarsi nelle sue linee fondamentali dai provvedimenti emanati a favore dei procuratori legali, dei notai, dei cancellieri ed al recente decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 328 riguardante il personale statale.

In primo luogo è apparso necessario (art. I) elevare del 150 % l'attuale misura dei diritti e delle indennità di tra-sferta, nonché aumentare a L. 4 il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori, dal che consegue necessariamente l'aumento del gettito della tassa erariale, il probabile aumento del gettito per parziali devoluzioni di sapere dei proventi, la sicura riduzione del numero degli ufficiali giudiziari cui lo Stato è tenuto a corrispondere l'indennità supplementare.

Al riguardo è da rilevare che tra i vari sistemi segna-lati quali idonei a fronteggiare l'assai critica condizione economica degli ufficiali giudiziari, complicato è apparso anzitutto, nell'attuale momento quello di creare tariffe nuove, il cui lavoro, per quanto in parte già preparato, richiederebbe ancora tuttavia un'ulteriore periodo di tempo, mentre invece urgente ed innegotabile si presenta la necessità di portare sollievo al grave disagio di un personale particolarmente esposto alle difficoltà dell'ora presente.

Mod. 1348 MG

- 3 -



Ministero di Grazia e Giustizia

Absolutamente poi inopportuna, date le attuali condizioni del bilancio statale, è apparsa la concessione di un'assegno fisso a carico dell'erario, quale è stato in un primo tempo disposto dal Comando Militare Alleato - nella misura di L. 4.000 mensili - a favore degli ufficiali giudiziari che prestano servizio in alcune città delle regioni meridionali.

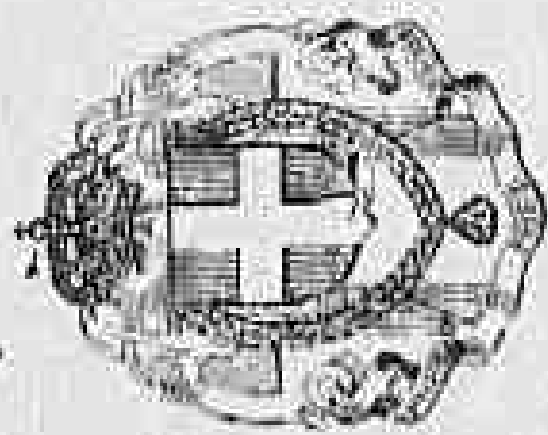
Si è sembrato, invece, più conveniente adottare il criterio dell'aumento automatico degli attuali diritti ed indennità spettanti agli ufficiali giudiziari, ossia di aumentare parimenti e semplicemente la relativa misura, avvicinandola (non adeguandola) al diverso valore monetario attuale, senza apportare alcuna modifica al sistema delle vigenti tariffe. Accorrendo, così, di una congrua aliquota i detti diritti non si fa che attuare un processo economico evolutivo, dettato dalle mutate esigenze, senza procedere alla particolare revisione delle singole voci, che - come si è osservato - richiederebbe molto tempo prima di essere portata a compimento.

Attiene questo Ministero che l'aumento in parola, quale è stato fissato nell'unico disegno di legge nella misura del 150 per cento, sia perfettamente adeguato: invece un aumento in misura inferiore non sarebbe sufficiente a far conseguire le finalità per le quali è stato adottato, per cui si propone, per 24 cor-

spettanti agli ufficiali giudiziari, quella di aumentare para-
 mente e semplicemente la relativa misura, avvicinandola (non
 adeguandola) al diverso valore monetario attuale, senza spor-
 tare alcuna modifica al sistema delle vigenti tariffe. Accor-
 scendo, così, di una congrua aliquota i detti diritti non si
 fa che attuare un processo economico evolutivo, dettato dalle
 mutate esigenze, senza procedere alla particolare revisione
 delle singole voci, che - come si è osservato - richiedereb-
 bero molto tempo prima di essere portata a compimento.

Richiede questo ministero che l'aumento in parola, quale è
 stato fissato nell'unito disegno di legge nella misura del
 150 - sia perfettamente adeguato: invero un aumento in valo-
 ra inferiore non sarebbe sufficiente a far conseguire la fi-
 nalità che il presente provvedimento si propone, per 24 ser-
 gerebbe tra breve la necessità di adottare nuove provvidenze.
 Inoltre l'aumento dei diritti nella misura del 150 è importa-
 rà l'effetto di fare aumentare il versamento allo Stato delle
 quote di cupero.

Non si dissimula questo ministero l'obiezione che dal
 proposto aumento della misura dei diritti degli ufficiali
 giudiziari derivi un conseguente aumento dello spese delle
 parti. Ma è questa una dura necessità che si impone se si vuol



Mod. 1348 M.G.

Ministero di Grazia e Giustizia

le evitare che l'onere dello Stato rimitti aggravato. Al po-
stato il presente provvedimento con può prescindere dai cri-
teri di adeguamento che sono stati eseguiti nella nuova tariffa
fa dei procuratori legali, approvata con la legge 1° giugno
1942 n. 374, tanto non può trascurare i provvedimenti pure re-
centemente e giustamente adottati per l'attribuzione di suc-
ciali diritti ai funzionari di cancelleria per l'adempimento
di atti relativi al loro ufficio. In verità la retribuzione
degli atti di questi ausiliari del giudice, che con la loro
attività concorrono al rapido e regolare svolgimento del pro-
cesso, non può non essere informata ad unità di criteri se si
vuole che la preparazione, la diligenza e la solerzia di tut-
ti siano pari al bisogno.

Del resto non può sfuggire ad alcuno l'osservare che non
sono le poche lire in più, dipendenti dall'aumento dei dirit-
ti dell'ufficiale giudiziario nel costo di un atto giudiziale
che possono preoccupare la parti litiganti, quando è ammen-
tato il costo della carta bollata ed aumentati sono pure gli
onorari di avvocato, le competenze dei procuratori e i diritti
dei cancellieri.

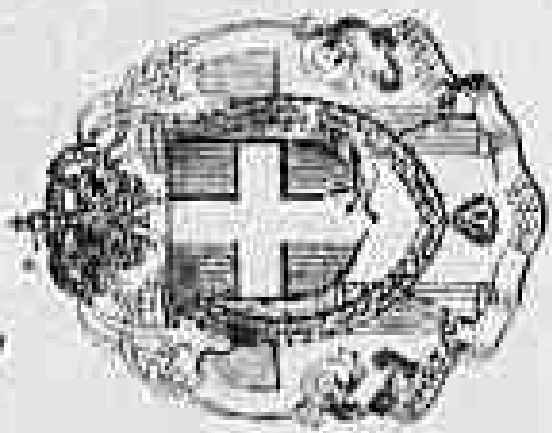
Con l'art. 2 è stato esteso agli ufficiali giudiziari
(o con l'art. 5 anche ai loro connessi autorizzati) l'aumen-
to della indennità temporanea concessa al personale stata-

ciali diritti al loro ufficio. In verità la retribuzione di atti relativi al loro ufficio. In verità la retribuzione degli atti di posti ausiliari del giudice, che con la loro attività concorrono al rapido e regolare svolgimento del processo, non può non essere informata ad unità di criteri se si vuole che la preparazione, la diligenza e la solerzia di tutti siano pari al bisogno.

Nel resto non può sfuggire ad alcuno l'osservare che non sono le poche lire in più, dipendenti dall'aumento dei diritti dell'ufficiale giudiziario nel costo di un atto giudiziale che possono preoccupare le parti litiganti, quando è aumentato il costo della carta bollata ed aumentati sono pure gli onorari di avvocato, le competenze dei procuratori e i diritti dei cancellieri.

Con l'art. 2 è stato esteso agli ufficiali giudiziari (e con l'art. 5 anche ai loro commessi autorizzati) l'aumento dell'integrazione temporanea concessa al personale statale con l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 322. Né ciò contrasta, a prescindere da altre considerazioni, con il principio informale di tale decreto in virtù del quale tale aumento è stato concesso anche ai ricevitori postali ed ai loro dipendenti, personale questo che si trova in situazione giuridica pressoché analoga a quella degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi.

In ordine alla misura della indennità di disegnatissima



Mod. 1348 MG.

- 5 -

Ministero di Grazia e Giustizia

residenza questo ministero non poteva non riportarsi a quanto è attualmente in vigore facendo quindi esplicito riferimento al personale statale di grado 3 di grado 1°. Ugualmente è stato necessario fare anche per i comandi dove terminando per essi che la misura della indennità deve essere pari a quella che viene corrisposta agli uscieri avventizi.

La disposizione di cui all'art. 3 si è resa necessaria a seguito della sopravvenuta inefficacia giuridica (giusta il D. Legge 5 ottobre 1944 n. 243) della disposizione del precedente decreto interministeriale 26 febbraio 1944 n. 107 con il quale venne concesso anche agli ufficiali giudiziari l'aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura percepita dal personale statale di ruolo.

Con l'art. 4 è concessa ai comandi autorizzati sulla retribuzione che attualmente godono integrazione temporanea concessa al personale statale. La necessità di tale aumento è di per sé evidente e lo è maggiormente ove si consideri che data l'attuale esiguità della retribuzione corrisposta alla maggior parte dei comandi, si è reso indispensabile imporre che la retribuzione maggiorata non deve essere inferiore a L. 850 mensili.

Allo scopo poi di limitare l'aggravio che deriva allo Sta-

la disposizione di cui all'art. 5 di legge 5 ottobre 1944 n. 249) della disposizione del pres-
 dente decreto interministeriale 25 febbraio 1944 n. 107 con
 il quale venne concesso anche agli ufficiali giudiziari l'ag-
 giunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella mi-
 nura percepita dal personale statale di ruolo.

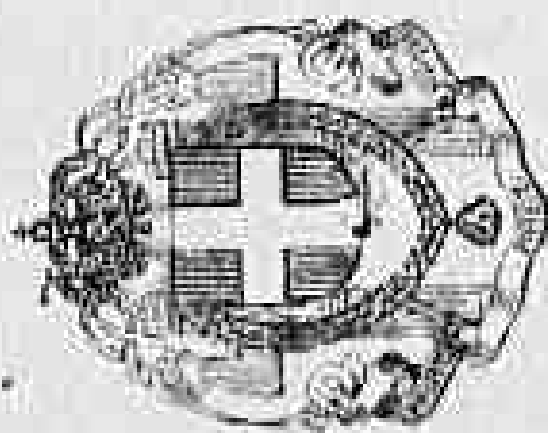
Con l'art. 4 è concessa ai connessi autorizzati sulla re-
 tribuzione che attualmente godono integrazione temporanea
 concessa al personale statale. La necessità di tale aumento
 è di per sé evidente e lo è maggiormente ove si consideri
 che data l'attuale esiguità della retribuzione corrisposta
 alla maggior parte dei connessi, ed è reso indispensabile
 l'importo che la retribuzione aggiornata non deve essere infe-
 riore a L. 550 mensili.

Allo scopo poi di limitare l'aggravio che deriva allo sta-
 to del rimborso agli ufficiali giudiziari delle dette inden-
 nità corrisposte ai connessi si è disposto con l'art. 24
 che non potrà superarsi per effetto di nuove nomine, il numero
 dei connessi in servizio nel 1943 e che ammontavano per tut-
 ti gli uffici giudiziari del Regno a 1.099.

In ordine all'aumento al doppio della misura della retri-
 buzione minima annua stabilita dallo Stato agli ufficiali
 giudiziari (art. 7) è da osservare che attualmente su di es-
 sa viene già praticato l'aumento del 70 e l'ulteriore ad-

Mod. 1348 MG.

- 6 -



Ministero di Grazia e Giustizia

mento del 30 % si è ritenuto opportuno di concedere in considerazione della esiguità della somma che viene corrisposta e che in media è di circa L. 1000 mensili. Al riguardo però è da ricordare quanto sopra detto, che cioè l'aumento di diritti non potrà non portare ad una sensibile riduzione del numero degli ufficiali giudiziari ai quali spetta tale onere di integrazione.

Con l'art. 9 si è stimato opportuno di accogliere la richiesta ripetutamente fatta dagli ufficiali giudiziari nel senso che per la determinazione del minimo annuo garantito siano detratte dai proventi, tutte le spese sostenute per i comensi o quanto meno quelle che escedono la retribuzione fissa mensile.

Infine l'aumento del 150 % dei diritti e delle indennità di trasferta comporta di naturale conseguenza, la variazione dei limiti ora vigenti per l'applicazione delle attuali quote di versamento del 30 e del 70 %; così come l'aumento delle spese per i comensi sostenute dagli ufficiali giudiziari influisce sull'elevazione della misura della detrazione di tali spese ai fini del versamento della tassa erariale.

Si conclude pertanto che il presente schema di provvedimento legislativo è diretto - come si è detto - ad alleviare le attuali condizioni economiche degli ufficiali giudiziari.

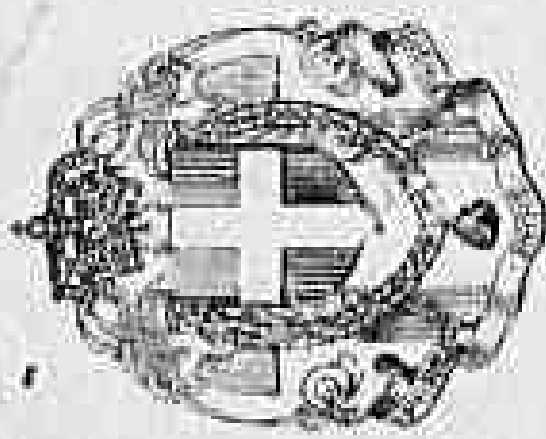
quo di integrazione.

Con l'art. 8 si è stimato equo di accogliere la richiesta ripetutamente fatta dagli ufficiali giudiziari nel senso che per la determinazione del minimo annuo garantito oino del rat-
to dai proventi, tutte le spese sostenute per i connessi o
quanto meno quelle che eccedono la retribuzione fissa mensi-
le.

Infine l'aumento del 150 % dei diritti e delle indennità di trasferta comporta di naturale conseguenza, la variazione dei limiti ora vigenti per l'applicazione delle attualità quo-
te di versamento del 50 e del 70 % ; così come l'aumento del-
le spese per i connessi sostenute dagli ufficiali giudiziaria-
ri influenza sull'elevazione della misura della detrazione di
tali spese ai fini del versamento della tassa oraria.

Si conchiude pertanto che il presente schema di provvedi-
mento legislativo è diretto - come si è detto - ad allevia-
re le attuali condizioni economiche degli ufficiali giudiziaria-
ri e dei loro dipendenti come ad autorizzati, mira a far sì
che gli stessi possano disimpegnare il lavoro loro affidato
con quelle serenità che è indispensabile nelle mansioni, an-
che le più modeste, nel delicatissimo servizio giudiziario.
Esso persegue tale intento senza aggravare, (e non lievemente
to) l'attuale costo delle liti.

L'onere che deriva a carico dello Stato è ristretto nel-



- 7 -

Ministero di Grazia e Giustizia

Mod. 1348 M.G.

la misura minima possibile e risponde a quei principi ai quali è ispirato il decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 328 con il quale si è riconosciuta la necessità nelle attuali contingenze, di far assumere al bilancio statale un aggravo di spese pur di assicurare il normale funzionamento di alcuni pubblici servizi ai quali è preposto od addetto personale non retribuito dallo Stato ma ad esso legato da vincoli di indiscussa dipendenza.

Al riguardo non è inopportuno rilevare che dei 1362 posti di ufficiali giudiziari in organico ne risultano vacanti 197 e che l'attuale sospensione di concorsi porterà ad un aumento delle vacanze stesse, ed, in conseguenza ad una diminuzione dell'onere che lo Stato sopporta per il pagamento delle indennità connesse allo stato di guerra.

Oltre a ciò dall'aumento dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari è da attendersi un incremento del gettito della tassa erariale; una diminuzione del numero degli ufficiali giudiziari ai quali compete l'indennità supplementare e forse anche, là dove la contrazione degli affari non è stata rilevante, un aumento in favore dello Stato delle quote di supero dei proventi.

Poichè dall'applicazione del presente decreto deriverà

1737

od addetto personale non retribuito dallo Stato ma ad esso legato da vincoli di indiscussa dipendenza.

Al riguardo non è inopportuno rilevare che dei 1362 posti di ufficiali giudiziari in organico ne risultano vacanti 197 e che l'attuale sospensione di concorsi porterà ad un aumento delle vacanze stesse, ed, in conseguenza ad una diminuzione dell'onere che lo Stato sopporta per il pagamento delle indennità connesse allo stato di guerra.

Oltre a ciò dall'aumento dei diritti spettanti agli uffici giudiziari è da attendersi un incremento del gettito della tassa erariale; una diminuzione del numero degli uffici giudiziari ai quali compete l'indennità supplementare e forse anche, là dove la contrazione degli affari non è stata rilevante, un aumento in favore dello Stato delle quote di supero dei proventi.

Poichè dall'applicazione del presente decreto deriverà infine una normalizzazione ed un miglioramento dei servizi²² affidati agli ufficiali giudiziari ed ai loro connessi questo Ministero confida che codesta Amministrazione vorrà concedere, con tutta l'urgenza che il caso richiede, la propria adesione.

IL MINISTRO

f. Cupini

1738

785016

file

164

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4104/L.

/rlp.
19 December 1944.

SUBJECT : Draft Decree on increase of charges and allowances due to
"Ufficiali Giudiziari" and their Clerks.

TO : Finance S/C.

Will you please let this sub-commission know whether you have any
objections to the promulgation of the attached decree as this sub-commission
has agreed to it subject to your approval.

*Myra
Hall
Budget.
says number of
rooms is
against C 2
other provisions
/A*

Incl, Draft Decree in Italian and
English summary.

G. G. HANNAFORD, -
Lt. Col.,
Officer i/o Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

21

1768

404

DRAFT DECREE ON INCREASE OF CHARGES AND ALLOWANCES
DUE TO "UFFICIALI GIUDIZIARI" AND THEIR CLERKS.

1. The attached decree provides for:

(a) an increase of charges and travelling allowances due to "Ufficiali Giudiziari" (art.1);

(b) the payment to "Ufficiali Giudiziari" of the temporary allowance contemplated in art. 4 of D.L.L. No. 328 of November 18, 1944 and of the special daily allowance contemplated in Art. 10 of a/m D.L.L. with regard to employees living in 'uncomfortable' residence (Art.2);

(c) the payment to same "Ufficiali Giudiziari" of family allowances and temporary war allowances in the same measure as due to established State employees (Art.3);

(d) the payment to the clerks of "Ufficiali Giudiziari" of some of the above mentioned allowances (Art. 4 and 5).

(e) the increase of the minimum retainer due by the State to "Ufficiali Giudiziari".

2. The decree further provides for the freezing of the number of clerks (Art.6) and for the adjustment of State taxes to be paid by the "Ufficiali Giudiziari".

3. From the legal point of view I can see no objections to the proposed legislation.

From the point of view of financial policy I am not in a position to express any opinion. The question is des

(c) the payment to same "Ufficiali Giudiziari" of family allowances and temporary war allowances in the same measure as due to established State employees (Art.3);

(d) the payment to the clerks of "Ufficiali Giudiziari" of some of the above mentioned allowances (Art. 4 and 5).

(e) the increase of the minimum retainer due by the State to "Ufficiali Giudiziari".

2. The decree further provides for the freezing of the number of clerks (Art.6) and for the adjustment of State taxes to be paid by the "Ufficiali Giudiziari".

3. From the legal point of view I can see no objections to the proposed legislation.

From the point of view of financial policy I am not in a position to express any opinion. The question is dealt with in the letter from the Minister of Justice to the of the Treasury, a copy of which is attached hereto.

It should be noted that the financial situation of "Ufficiali Giudiziari" and their clerks has become in the last few years and that they are now on st

19. Dec 44.

785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

15A

ES/nt.
7 December 1944.

AC/4104/15/L.

SUBJECT : Draft decree on Indennità di disgiunta residenza per il personale degli uffici giudiziari.

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

1. With reference to Your Excellency's communication No. 17519/001720 and further to the letter of this Sub-Commission ref. No. AC/4104/15/L. of 30 Nov. 1944.

2. The Finance Sub-Commission points out that whilst the economic conditions of the judiciary may be as represented the draft constitutes an attempt to anticipate the decision of the Italian Government on a question of general application; the hardships in the devastated areas affect all state employees equally, yet the proposed legislation would benefit only one section.

3. In view of the above it is suggested that Your Excellency should approach the President of the Council of Ministers with a view to introducing at an early date legislation intended to relieve the position of all State employees in the areas concerned.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

19

✓
4/104/15

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB COMMISSION
TEL: 478604

14A

REF. 15103/F

5 December, 1944

SUBJECT: Draft Decree - Indennita di disagiata residenza per personale degli uffici giudiziari.

TO: Legal Sub-Commission. 12A

1. In reply to your letter AC/4104/15/1 of 30th November, the provisions of the draft decree have been considered.

2. Whilst it is not disputed that the economic conditions may be as represented, it is the view of this sub-commission that the proposed measure is inopportune as attempting to anticipate the decision of the Italian Government on a question of general application. The conditions in the areas concerned affect all State employees equally, yet the proposed measure benefits only one section. It is for the Italian Government to consider whether such an indemnity is necessary for the proper functioning of the administration, and after considering all the facts, whether it is prudent to introduce legislation having a general application to all State employees in the areas affected.

A. P. Grabbe *in vlt*
Col.

Joint Director
Finance Sub Commission

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	14
CLERKS	
7 DEC 1944	

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(BA)

AC/4104/15/L.

ES/ap.
30 November 1944.

SUBJECT : Draft decree on indemnity for emergency
residence to personnel of judicial offices
in localities most seriously damaged by war.

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

1. With reference to Your Excellency's 17519/001720
of 27 Nov 1944 this Sub-Commission has approved the above
draft and forwarded it with strongest recommendation for
approval to the Finance Sub-Commission.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

112A

AC/4104/15/L.

VS/pa.
30 Nov 44.

SUBJECT : Draft decree on indemnity for emergency residence
to personnel of judicial offices in localities
most seriously damaged by war.

TO : Finance Sub-Commission.

1. Enclosed herewith a copy of the above draft decree with a
covering letter of the Minister of Justice No.1751 G/CC1721 dated
27 Nov 1944.

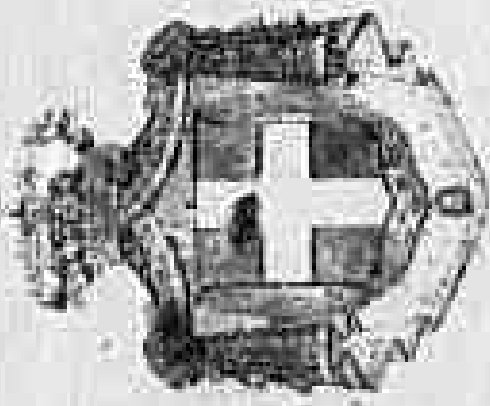
2. The draft decree has the strongest support of this Sub-
Commission as an indispensable means to prevent the breakdown of the
administration of justice in devastated areas.

3. Your early consideration of the proposed decree would be
greatly appreciated.

G. G. HAMMIFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

2 Incls.

Mod 1348 M.C.



404/15
77.4
11A
Ministro di Grazia e Giustizia
UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE

Uff. 3° 14519/20120
Roma, 27.11.1944

Alla Commissione Alleata per l'Italia

R O M A

OGGETTO: Indennità di disagiata residenza a favore del personale degli uffici giudiziari dei luoghi assoggettati a più grave offesa bellica.

3 allegati)

Nel trasmettere, per opportuna conoscenza la lettera n. 01721 che in pari data si invia al Ministero del Tesoro, nonchè copie dello schema di decreto legislativo e della relazione concernenti la indennità menzionata in oggetto, si ritiene di dovere segnalare la gravissima urgenza dei bisogni che motivano il provvedimento e di richiamare vivamente l'attenzione di codesta Commissione sulla indifferibile necessità di attuarlo per evitare che il funzionamento degli uffici giudiziari, indispensabile per la vita ordinata e normale del paese, abbia a subire non lieve pregiudizio.

To Finance

LEGAL SUB-COMMISSIO

IL MINISTRO

3 allegati)

Nel trasmettere, per opportuna conoscenza la lettera n. 01721 che in pari data si invia al Ministero del Tesoro, nonchè copie dello schema di decreto legislativo e della relazione concernenti la indennità menzionata in oggetto, si ritiene di dovere segnalare la gravissima urgenza dei bisogni che motivano il provvedimento e di richiamare vivamente l'attenzione di codesta Commissione sulla indifferibile necessità di attuarlo per evitare che il funzionamento degli uffici giudiziari, indispensabile per la vita ordinata e normale del paese, abbia a subire non lieve pregiudizio.

IL MINISTRO

Quaranta

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian Section
CL RKS

29 NOV 1944

1 7 4 7

785016

~~File~~
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(DA)

ART/rm.

10 Nov. 1944.

AC/4104/15/L.

SUBJECT : Decree on increase of
experte fees.
TO : Finance Sub-Commission.

1. This sub-commission finds no objection to the attached draft of DLL save that according to the observations of our Italian legal adviser the proposed increases would appear to be inadequate.

2. May we have your comments hereon please so that suitable reply may be made to the Minister of Justice.

Deep

A.R. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

14

Enclosed: File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

(9A)

ACC/4104/15/L.

ES/ap.

29 September 1944.

SUBJECT : Draft Decree increasing attorneys' fees.

TO : Finance Sub-Commission.
Labour " "

1. Enclosed for your information a copy of the above draft decree which was handed to this Sub-Commission by the Minister of Justice ^{on} 27 Sept 44 as being approved by the Council of Ministers.

See
A. R. THACKERAY,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

Encls.

4/10 4/15 Draft Deque increasing attorney fees. 490

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONCERNENTE
L'AUMENTO DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DEI DIRITTI
DI PROCURATORE.

*Salvo
e financo
per info as
approved.)*

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giusti-
zia, d'intesa col Ministro del Tesoro e col Ministro
dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

A decorrere dal 1° ottobre 1943 gli onorari di
avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabili-
ti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 e dalle tabelle
A e B ad essa allegate, sono aumentati del 70%.

Il presente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.

- 2 -

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare
il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, li 20.7.1944

UMBERTO DI SAVOIA

Umberto TUPINI

Marcello SOLERI

p.v.

1751

785016



404/15

Mod. 2

8A

Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO DI COLLEGAMENTO CON L'A.C.C.

Gabinetto di S.E. Ministro

Roma, 29 agosto 1944

Protocollo N. 231

OGGETTO Schema di decreto che aumenta le competenze ai cancellieri.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Legale

R O M A

Con riferimento al foglio ACC/4104/15/L mentre si prende atto dell'adesione allo schema di decreto in oggetto, si trasmette una copia del decreto stesso secondo quanto richiesto.

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO CON L'ACC.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL-RKS	

Scull

Seen

111

88
s e h e m a
di decreto-legge¹⁵¹ luogotenenziale per l'aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno.

U M B E R T O D I S A V O I A

Principe di Piemonte

Luogotenente generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556 sui proventi delle Cancellerie;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 841, contenente norme relative ai proventi delle Cancellerie giudiziarie;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto -legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia d'intesa con il Ministro del Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico

Per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura dei diritti spettanti alle Cancellerie degli uffici giudiziari del Regno, a norma della tabella allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 841, è

ai proventi delle Cancellerie giudiziarie;

Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B ;

Visto l'art. 4 del decreto -legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia d'intesa con il Ministro del Tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico

Per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura dei diritti spettanti alle Cancellerie degli uffici giudiziari del Regno, a norma della tabella allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 841, è aumentata del settanta per cento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno -serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. -

Dato a Roma, lì

RELAZIONE

In conseguenza dell'accresciuto livello generale dei prezzi, il Ministero del Tesoro ha, con determinazione di carattere generale, stabilito un aumento sino al 150 per cento per le spese degli uffici provinciali.

Essendo necessario elevare nella detta misura massima quelle degli uffici giudiziari, l'unito schema di decreto ha lo scopo di provvedere, particolarmente per quanto riguarda i tribunali e le preture, alle corrispondenti entrate.

All'uopo, poichè, giusta la legge 8 agosto 1895, n. 556, le somme per le dette spese sono tratte dai proventi delle Cancellerie presso gli uffici a cui le spese medesime rispettivamente si riferiscono, tale schema aumenta del 70 per cento, conformemente a quanto si è stabilito per casi analoghi, i diritti istituiti a favore delle Cancellerie stesse dalla legge 27 giugno 1942, n. 841, e costituenti parte di quei proventi.

1753
All'uopo, poichè, giusta la legge 14 1868, per le dette spese sono tratte dai proventi delle Cancellerie presso gli uffici a cui le spese medesime rispettivamente si riferiscono, tale schema aumenta del 70 per cento, conformemente a quanto si è stabilito per casi analoghi, i diritti istituiti a favore delle Cancellerie stesse dalla legge 27 giugno 1942, n. 841, e costituenti parte di quei proventi.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4104/15/L.

ES/ap.
24 August 1944.

SUBJECT : Draft Decree increasing allowances
for Cancellieri of judicial offices.

TO : H. E. the Minister of Pardon and Justice.

1. The above draft submitted by Your Excellency
has been examined and approved by the Finance and Legal
Sub-Commissions.

2. May another copy of the draft be forwarded
to this Subcommission please.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

4104/15.

file

(6A)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
APO 394
Tels. 417 and 553

13103/F.

21 August 1944.

SUBJECT: Draft decree increasing allowances for
Cancellieri of Judicial Offices.

TO : Legal sub-Commission.

1. The proposed draft decree has been examined
and it is recommended that no objection be raised
to it.

acty J. J. Zambly
Joint Director,
Finance sub-Commission.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL RKS	

b

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APC 394

GCH/pa

7 May 1944

ACG/4104/15/L .

SUBJECT : Notarial fees .

TO : R.L.O. (thru R.C.) Region V .

1. The Ministry of Justice will submit to the Council of Ministers in the course of a few weeks a draft decree in connection with the increase of Notarial and other official fees.

2. You will be advised in due course of the probable date of promulgation.

C. R. Thackabauer
Maj. G. HANFORD,
Major,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Officer.

1759

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

TO : CLO, Rear HQ, ACC.
FROM : HQ, Region 5, ACC
SUBJECT: Notarial Fees.
REF : R5/511/12
DATE : 3 May 1944

✓
4064
4/10+15



1. Herewith is forwarded a request received on behalf of the notaries of Campobasso for an increase in the scale of fees.

2. It is not known whether this matter is under consideration, but it would be appreciated if you could advise this HQ in due course of the possibility of any increase.

For the Regional Commissioner:

W. E. Behrens

Encl: 1
WEB/DR

W. E. BEHRENS
LT. COL
R. L. O.

37042

SUBJECT: Scale of Fees for Notaries.
 TO : R.L.O., Region 5, A.M.G.
 FROM : P.S.L.O. Campobasso Province.



Ref: C.P./LEGAL/30
 1st May 1944

105
 3

Forwarded is original and translation of memorandum submitted to this H.Q.s on behalf of Notaries of this Province. At request of this H.Q.s, examples of fees on present scale have been added.

Having regard to rise in prices, and to recent increase in wages of state employees, attached appears worthy of consideration.

J.A. Ruyt-Clé Major.
 Scots Guards.
 Provincial Senior Legal Officer.
 Campobasso Province.

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI

DI

CAMPOBASSO, ISERNIA e LARINO

N. di protocollo

Risposta al foglio N.

del

dell' Ufficio

Campobasso, li 19/4/1944.

OGGETTO

-Aumento Tariffa notarile-

ON.LE

CHIEF CIVIL AFFAIR OFFICER

CAMPOBASSO

Il sottoscritto notaio Desiderio Iannarino, in rappresentanza e nell'interesse dei notai della provincia di Campobasso, espone a codesto On. Ufficio quanto appresso:

Come è noto le competenze professionali per la categoria dei notai sono regolate dettagliatamente da una tariffa che risale al 22 gennaio 1940.

La sperequazione fra l'ammontare di tali competenze ed il costo della vita si è andata sempre più aggravando a causa della guerra.

Per la maggior parte degli atti, che non comportino trasferimento di proprietà sia contrattuale sia a causa di morte, l'onorario è tuttora determinato in lire venti!.

a cedere On. Ufficio quanto appresso:

Come è noto le competenze professionali per la categoria dei notai sono regolate dettagliatamente da una tariffa che risale al 22 gennaio 1940.

La sperequazione fra l'ammontare di tali competenze ed il costo della vita si è andata sempre più aggravando a causa della guerra.

Per la maggior parte degli atti, che non comportino trasferimento di proprietà sia contrattuale sia a causa di morte, l'onorario è tuttora determinato in lire venti!.

Le condizioni in cui versano i notai sono attualmente molto difficili anche per il civieto posto dal Governo all'ento a tutti i trasferimenti di proprietà immobiliari, agli atti costitutivi di ipoteche ecc.

Già la tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ²/agli avvocati e procuratori è stata di recente riformata ed elevata in notevolissima misura.

Inoltre, è stato da qualche tempo adottato un provvedimento che va a beneficio degli impiegati dello Stato e degli altri Enti.

Si tratta dell'aumento del settanta per cento di tutti gli stipendi, assegni e remunerazioni.

Pare del tutto conforme a giustizia portare perlomeno
.../...

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI

CAMPOBASSO, ISERNIA e LARINO

un uguale aumento agli onorari e diritti spettanti alla nostra categoria.

Si rivolge, pertanto, sentita istanza a codesto On. Ufficio per-
chè voglia autorizzare il suddetto aumento della tariffa degli
onorari e diritti notariali.

Con osservanza.

IL COMMISSARIO
(Gen. Teodoro Desiderio)



Desiderio

A titolo di esempio si espongono i casi seguenti:

testamento onorario 1.20,00-

atto di notorietà..... " 20,00-

procura..... " 20,00

contratti di compravendita,

mutuo ecc. fino al valore di

lire 1500,00..... " 20,00

A titolo di esempio si espongono i casi seguenti:

testamento onorario 1.25,00-

atto di notorietà..... " " 20,00-

procure..... " " 20,00

contratti di compravendita,

mutuo ecc.fino al valore di

lire 1500,00..... " " 20,00

Passaggio di proprietà per

compravendite di autoveicoli

per qualunque valore..... " " 5,00

Indennità di accesso per

ogni chilometro..... " " 1,00

e via di seguito-

①
Notarial Association of the united districts of Campobasso, Isernia
and Larino.
Campobasso, 19-4-1944
Prot. 17

SUBJECT:

Increase in notarial tariff

Hon. Chief Civil Affairs Officer- Campobasso

The undersigned Notary Desiderio IANNARINO as a representative and in the interest of the Notaries in the Province of Campobasso, submits to your Office what follows:

As it is known, professional fees for the Notaries are regulated in detail by a schedule, dated 22-1-1940.

The disparity between such fees and the living cost has become greater and greater, owing to the war.

For the greatest part of notarial acts, aside from those concerning contracts and deaths, the fees are still fixed to 20 lire!

The schedule for fees and allowances chargeable by advocates and procurators has been recently changed and increased in a very considerable manner.

Furthermore, it is not long ago that a provision has been adopted for the benefit of all employees of the State and of other institutions.

It seems to be perfectly just that at least an equal increase in the fees and other allowances due be also allowed to the category of notaries.

Application is hereby made to your Hon. Office for authorization to grant such allowances.

1766

these concerning contracts and deaths , the fees are still fixed to 20 lire !

The schedule for fees and allowances chargeable by advocates and procurators has been recently changed and increased in a very considerable manner.

Furthermore, it is not long ago that a provision has been adopted for the benefit of all employees of the State and of other institutions.

It seems to be perfectly just that at least an equal increase in the fees and other allowances due be also allowed to the category of notaries.

Application is hereby made to your Hon. Office for authorization to grant such allowances.

The Commissary

(Cav. IAMMARINO Desiderio)

Desiderio IAMMARINO

As an illustration, the following instances are given:

LAST WILL	FEE	L. 20
ACT OF NOTORIETY	"	" 20
POWER OF ATTORNEY	"	" 20
SALES AND MONEY LOANS , up to L. 1500	"	" 20
AUTOMOBILE SALES AND ASSIGNS (any value)	"	5
MILEAGE INDEMNITY, per kilometer,	"	1

1767